SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 165° - Numero 139



GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Sabato, 15 giugno 2024** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale***, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*
- **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
- **2ª Serie speciale:** *Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
- **3ª Serie speciale:** *Regioni (pubblicata il sabato)*
- **4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
- **5ª Serie speciale:** *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

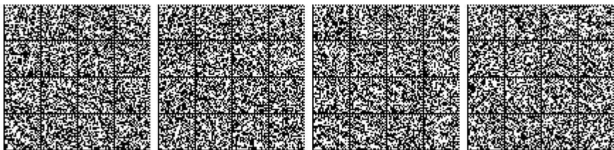
Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO









DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE E DELLE FORESTE

ORDINANZA 17 maggio 2024.

Misure fitosanitarie d'emergenza per la prevenzione, il controllo e il contrasto della *Plasmopara viticola*, detta anche peronospora della vite, nel territorio della Repubblica italiana. (Ordinanza n. 7).

IL DIRETTORE
DEL SERVIZIO FITOSANITARIO CENTRALE

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione di Governo a norma dell'art. 11, della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, in particolare l'art. 4, commi 1 e 2 e l'art. 16, comma 1;

Visto il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, concernente, tra l'altro, gli interventi del Fondo di solidarietà nazionale a sostegno delle imprese agricole danneggiate da calamità naturali e da eventi climatici avversi;

Vista la legge 3 febbraio 2011, n. 4, recante «Disposizioni in materia di etichettatura e di qualità dei prodotti alimentari»;

Visto il decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150, recante «Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi» e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto interministeriale 22 gennaio 2014 di adozione del Piano di azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari (PAN), ai sensi dell'art. 6, del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150, che prevede all'azione A7 la difesa fitosanitaria a basso apporto di prodotti fitosanitari;

Visto il decreto del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 8 maggio 2014, n. 4890, recante «Attuazione dell'art. 2, comma 6, della legge n. 4 del 3 febbraio 2011 recante «Disposizioni in materia di etichettatura e di qualità dei prodotti alimentari», che disciplina il Sistema di qualità nazionale di produzione integrata (SQNPI)»;

Visto il decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 19, recante «Norme per la protezione delle piante dagli organismi nocivi in attuazione dell'art. 11, della legge 4 ottobre 2019, n. 117, per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/2031 e del regolamento (UE) 2017/625» ed in particolare l'art. 3, comma 1, che definisce le attività di protezione delle piante quelle volte alla previsione, prevenzione e mitigazione dei rischi, nonché alla gestione delle emergenze fitosanitarie relative al contrasto degli organismi nocivi delle piante;

Visto in particolare l'art. 7, comma 5, del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 19, che dispone che all'attuazione degli atti approvati dal Comitato fitosanitario nazionale, si provvede mediante ordinanze del direttore del Servizio fitosanitario centrale, pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana;

Visto l'art. 3 del decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito con modificazioni dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri» ai sensi del quale il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali assume la denominazione di «Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste», in particolare il comma 3 che dispone che le denominazioni «Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste» e «Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste» sostituiscono, a ogni effetto e ovunque presenti, le denominazioni «Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali» e «Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 ottobre 2023, n. 178, inerente «Regolamento recante la riorganizzazione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste a norma dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74» pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 285 del 6 dicembre 2023;

Visto il decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, e in particolare l'art. 11 recante «Misure urgenti per le produzioni viticole», ai sensi del quale sono state previste risorse pari ad euro 7.000.000,00 a favore delle imprese agricole che hanno subito danni da attacchi di peronospora (*Plasmopara viticola*) e che non beneficiavano di risarcimenti derivanti da polizze assicurative o da fondi mutualistici;

Visto il decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste del 24 gennaio 2024, n. 36012, recante «Interventi compensativi dei danni subiti nel settore agricolo, nelle aree colpite da infezione da *Plasmopara viticola*, ai sensi dell'art. 11 del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, e del regolamento (UE) 2022/2472 della Commissione europea del 14 dicembre 2022»;

Visto il decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 24 gennaio 2024 n. 36056, con il quale è stata riconosciuta l'esistenza del carattere di eccezionalità degli attacchi di peronospora (*Plasmopara viticola*), ai sensi del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, nel territorio della Regione Abruzzo e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 24 gennaio 2024, n. 36057, con il quale è stata riconosciuta l'esistenza del



carattere di eccezionalità degli attacchi di peronospora (*Plasmopara viticola*), ai sensi del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, nel territorio della Regione Basilicata;

Visto il decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 24 gennaio 2024, n. 36058, con il quale è stata riconosciuta l'esistenza del carattere di eccezionalità degli attacchi di peronospora (*Plasmopara viticola*), ai sensi del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, nel territorio della Regione Calabria;

Visto il decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 24 gennaio 2024, n. 36059, con il quale è stata riconosciuta l'esistenza del carattere di eccezionalità degli attacchi di peronospora (*Plasmopara viticola*), ai sensi del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, nel territorio della Regione Campania;

Visto il decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 24 gennaio 2024, n. 36060, con il quale è stata riconosciuta l'esistenza del carattere di eccezionalità degli attacchi di peronospora (*Plasmopara viticola*), ai sensi del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, nel territorio della Regione Lazio;

Visto il decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 24 gennaio 2024, n. 36061, con il quale è stata riconosciuta l'esistenza del carattere di eccezionalità degli attacchi di peronospora (*Plasmopara viticola*), ai sensi del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, nel territorio della Regione Marche;

Visto il decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 24 gennaio 2024, n. 36062, con il quale è stata riconosciuta l'esistenza del carattere di eccezionalità degli attacchi di peronospora (*Plasmopara viticola*), ai sensi del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, nel territorio della Regione Molise;

Visto il decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 24 gennaio 2024, n. 36063, con il quale è stata riconosciuta l'esistenza del carattere di eccezionalità degli attacchi di peronospora (*Plasmopara viticola*), ai sensi del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, nel territorio della Regione Puglia;

Visto il decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 24 gennaio 2024, n. 36064, con il quale è stata riconosciuta l'esistenza del carattere di eccezionalità degli attacchi di peronospora (*Plasmopara viticola*), ai sensi del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, nel territorio della Regione Sicilia e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 24 gennaio 2024, n. 36065, con il quale è stata riconosciuta l'esistenza del carattere di eccezionalità degli attacchi di peronospora (*Plasmopara viticola*), ai sensi del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, nel territorio della Regione Toscana;

Visto il decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 24 gennaio 2024, n. 36066, con il quale è stata riconosciuta l'esistenza del carattere di eccezionalità degli attacchi di peronospora (*Plasmopara viticola*), ai sensi del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, nel territorio della Regione Umbria;

Vista la direttiva del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, prot. n. 45910 del 31 gennaio 2024, registrata alla Corte dei conti in data 23 febbraio 2024, al n. 280, recante gli indirizzi generali sull'attività amministrativa e sulla gestione per il 2024;

Visto il decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 31 gennaio 2024, n. 47783, registrato alla Corte dei conti il 23 febbraio 2024, al n. 288, con il quale sono stati individuati gli uffici dirigenziali non generali e le relative competenze;

Vista la direttiva del Capo Dipartimento della politica agricola comune e dello sviluppo rurale, prot. n. 64727 del 9 febbraio 2024, registrata all'UCB in data 7 marzo 2024, al n. 168, per l'attuazione degli obiettivi definiti dal Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, prot. n. 45910 del 31 gennaio 2024;

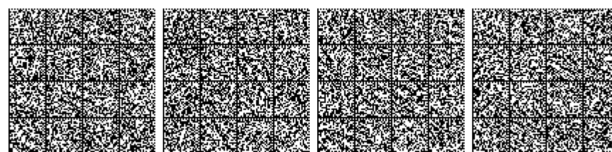
Vista la direttiva del direttore generale dello sviluppo rurale n. 108781 del 5 marzo 2024, registrata all'UCB in data 12 aprile 2024 n. 260, con la quale sono stati attribuiti gli obiettivi ai dirigenti e le risorse finanziarie e umane per la loro realizzazione per l'anno 2024;

Visto il decreto direttoriale prot. n. 0193251 del 30 aprile 2024, in corso di registrazione, con il quale è stato conferito l'incarico di direttore dell'Ufficio dirigenziale non generale DISR V - Servizio fitosanitario centrale, produzioni vegetali - della Direzione generale dello sviluppo rurale del Dipartimento della politica agricola comune e dello sviluppo rurale al dott. Bruno Caio Faraglia, dirigente di seconda fascia;

Considerato che l'organismo nocivo *Plasmopara viticola* è ampiamente diffuso in tutte le aree viticole del territorio italiano ed è, pertanto, oggetto di ordinarie misure fitosanitarie per il suo controllo;

Constatato, tuttavia, che in diversi areali del territorio nazionale il fungo *Plasmopara viticola* ha provocato ingenti danni alle coltivazioni di vite;

Preso atto che il Comitato fitosanitario nazionale, di cui all'art. 7 del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 19, ha approvato le misure fitosanitarie d'emergenza per la prevenzione e il controllo della *Plasmopara viticola* nella seduta del 13 e 14 maggio 2024;



Ritenuto necessario attuare le misure fitosanitarie d'emergenza per la prevenzione e il controllo dell'organismo nocivo *Plasmopara viticola*, detta anche Peronospora della vite, nel territorio della Repubblica italiana, approvate dal Comitato fitosanitario nazionale;

Dispone:

Art. 1.

Finalità e campo di applicazione

1. La presente ordinanza definisce le misure fitosanitarie d'emergenza per la prevenzione ed il controllo della *Plasmopara viticola* nel territorio della Repubblica italiana.

2. La presente ordinanza si applica nelle aree del territorio italiano per le quali è stata dichiarata con apposito decreto ministeriale, in applicazione del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, l'esistenza del carattere di eccezionalità degli attacchi di peronospora (*Plasmopara viticola*).

Art. 2.

Definizioni

1. Ai fini della presente ordinanza si applicano le definizioni di cui al decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 19 e inoltre, si intende per:

a) «organismo specificato»: il fungo *Plasmopara viticola* (Berk. & M.A. Curtis) Berl. & De Toni, 1888, di seguito indicato anche come «Peronospora della vite».

Art. 3.

Individuazione delle aree per l'applicazione delle misure fitosanitarie di emergenza

1. I Servizi fitosanitari regionali definiscono le aree in cui si applicano le misure fitosanitarie d'emergenza sulla base delle informazioni disponibili e, in particolare, delle comunicazioni ricevute, nonché dei provvedimenti emanati, relative ai danni provocati dall'organismo specificato.

Art. 4.

Misure fitosanitarie d'emergenza per la prevenzione e il controllo della Peronospora della vite

1. I Servizi fitosanitari regionali prescrivono, alle aziende ricadenti nelle aree individuate di cui all'art. 3, l'osservanza almeno delle misure di intervento specifiche contenute nel disciplinare di difesa integrata adottato dalla regione o in specifiche linee guida adottate in applicazione del decreto del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste dell'8 maggio 2014, n. 4890.

2. I Servizi fitosanitari regionali possono prescrivere ulteriori misure fitosanitarie per tener conto delle specificità del territorio e delle tipologie di aziende produttive coinvolte.

3. I trattamenti chimici finalizzati al contenimento della *Plasmopara viticola* devono essere integrati in una strategia di difesa complessiva della coltura che contempli, ove possibile, le tecniche a minore impatto ambientale, in linea con quanto stabilito dal piano di azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari.

Art. 5.

Azioni di informazione e comunicazione

1. I Servizi fitosanitari regionali danno massima divulgazione in merito alle strategie di controllo, compresi i prodotti fitosanitari da utilizzare e la tempistica da rispettare affinché l'intervento di difesa chimica sia efficace, attraverso la pubblicazione sul proprio sito internet di bollettini e materiale informativo oppure mediante l'organizzazione di momenti specifici di approfondimento per tecnici, consulenti della difesa e aziende agricole, avvalendosi anche di enti appositamente delegati.

2. I Servizi fitosanitari regionali contribuiscono a promuovere, in collaborazione con le strutture tecnico-scientifiche operanti nel territorio e avvalendosi anche di enti appositamente delegati, iniziative rivolte a soggetti istituzionali, cittadini, imprese pubbliche e private, agricoltori, rappresentanti del mondo produttivo, ambientale e della società civile, al fine di portare a conoscenza di tutti le buone pratiche che si possono attuare per contenere le infezioni del fungo *Plasmopara viticola*, attraverso la predisposizione di apposito materiale informativo (*brochure*, articoli divulgativi, interviste).

3. Le organizzazioni e le associazioni dei produttori danno la massima divulgazione alle informazioni relative al contrasto dell'organismo specificato e supportano le aziende nella corretta implementazione delle strategie di controllo dell'organismo specificato.

Art. 6.

Norme finanziarie

1. Gli oneri derivanti dall'esecuzione delle misure fitosanitarie d'emergenza, di cui all'art. 4, gravano sui proprietari o conduttori, a qualunque titolo, dei terreni agricoli ricadenti nelle aree indicate all'art. 3. È facoltà delle regioni e delle province autonome disciplinare eventuali deroghe in tal senso.

La presente ordinanza produce effetti dalla data di adozione e fino al 31 dicembre 2025, è trasmessa ai competenti organi di controllo per la registrazione e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 maggio 2024

Il direttore: FARAGLIA

Registrato alla Corte dei conti il 6 giugno 2024
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle imprese e del made in Italy, del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e del Ministero del turismo, reg. n. 1023

24A03122



DECRETO 3 giugno 2024.

Conferma dell'incarico al Consorzio tutela Ovada DOCG a svolgere le funzioni di promozione, valorizzazione, vigilanza, tutela, informazione del consumatore e cura generale degli interessi, di cui all'articolo 41, commi 1 e 4, della legge 12 dicembre 2016, n. 238, sulla DOCG «Dolcetto di Ovada Superiore» o «Ovada» e sulla DOC «Dolcetto di Ovada».

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE

Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio;

Visto in particolare la Parte II, Titolo II, Capo I, Sezione 2, del citato regolamento (UE) n. 1308/2013, recante norme sulle denominazioni di origine, le indicazioni geografiche e le menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo;

Visto l'art. 107 del citato regolamento (UE) n. 1308/2013 in base al quale le denominazioni di vini protette in virtù degli articoli 51 e 54 del regolamento (CE) n. 1493/1999 e dell'art. 28 del regolamento (CE) n. 753/2002 sono automaticamente protette in virtù del regolamento (CE) n. 1308/2013 e la Commissione le iscrive nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette dei vini;

Visto il regolamento delegato (UE) n. 2019/33 della Commissione del 17 ottobre 2018 che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le domande di protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo, la procedura di opposizione, le restrizioni dell'uso, le modifiche del disciplinare di produzione, la cancellazione della protezione nonché l'etichettatura e la presentazione;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 2019/34 della Commissione del 17 ottobre 2018 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le domande di protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo, la procedura di opposizione, le modifiche del disciplinare di produzione, il registro dei nomi protetti, la cancellazione della protezione nonché l'uso dei simboli, e del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda un idoneo sistema di controlli;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, concernente «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive integrazioni e modificazioni;

Vista la legge 7 luglio 2009, n. 88, recante disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee -legge comunitaria 2008, ed in particolare l'art. 15;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 ottobre 2023, n. 178 «Regolamento recante la riorganizzazione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste a norma dell'art. 1, comma 2 del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74.», registrato dalla Corte dei conti in data 24 novembre 2023 con n. 1536;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 2023, registrato dal Ministero dell'economia e delle finanze in data 10 gennaio 2024 con n. 10 e presso la Corte dei conti in data 16 gennaio 2024, reg. 68, concernente il conferimento, a decorrere dalla data del decreto e per il periodo di tre anni, dell'incarico di capo del Dipartimento della sovranità alimentare e dell'ippica del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, ai sensi dell'art. 19, commi 3 e 6 del decreto legislativo n. 165 del 2001, al dott. Marco Lupo, dirigente di prima fascia appartenente ai ruoli del medesimo Ministero, estraneo all'amministrazione, fermo restando il disposto dell'art. 19, comma 8 del citato decreto legislativo;

Visto il decreto di incarico di funzione dirigenziale di livello generale conferito, ai sensi dell'art. 19, comma 4 del decreto legislativo n. 165/2001, alla dott.ssa Eleonora Iacovoni, del 7 febbraio 2024 del Presidente del Consiglio dei ministri, registrato dall'Ufficio centrale di bilancio al n. 116, in data 23 febbraio 2024, ai sensi del decreto legislativo n. 123 del 30 giugno 2011 dell'art. 5, comma 2, lettera *d)*;

Vista la direttiva del Ministro 31 gennaio 2024, n. 45910, registrata dalla Corte dei conti in data 23 febbraio 2024 al n. 280, recante gli indirizzi generali sull'attività amministrativa e sulla gestione per il 2024;

Vista la direttiva del Dipartimento della sovranità alimentare e dell'ippica 21 febbraio 2024, n. 85479, registrata dell'Ufficio centrale di bilancio in data 28 febbraio 2024 al n. 129, per l'attuazione degli obiettivi definiti dalla direttiva del Ministro 31 gennaio 2024, n. 45910, registrata dalla Corte dei conti in data 23 febbraio 2024 al n. 280, recante gli indirizzi generali sull'attività amministrativa e sulla gestione per il 2024, rientranti nella competenza del Dipartimento della sovranità alimentare e dell'ippica;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 31 gennaio 2024, n. 0047783, recante individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e definizione delle attribuzioni e relativi compiti;

Vista la legge 12 dicembre 2016, n. 238, recante disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino;

Visto in particolare l'art. 41 della legge 12 dicembre 2016, n. 238, relativo ai consorzi di tutela per le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche protette dei vini, che al comma 12 prevede l'emanazione di un decreto del Ministro con il quale siano stabilite le condizioni per consentire ai consorzi di tutela di svolgere le attività di cui al citato art. 41;



Visto il decreto ministeriale 18 luglio 2018 recante disposizioni generali in materia di costituzione e riconoscimento dei consorzi di tutela per le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche dei vini;

Visto il decreto dipartimentale 12 maggio 2010, n. 7422, recante disposizioni generali in materia di verifica delle attività attribuite ai consorzi di tutela ai sensi dell'art. 14, comma 15 della legge 21 dicembre 1999, n. 526 e dell'art. 17 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61;

Visto il decreto ministeriale 27 febbraio 2018, n. 13779, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 74 del 29 marzo 2018, successivamente confermato, con il quale è stato riconosciuto il Consorzio tutela Ovada DOCG ed attribuito per un triennio al citato consorzio di tutela l'incarico a svolgere le funzioni di tutela, promozione, valorizzazione, informazione del consumatore e cura generale degli interessi relativi alla DOCG «Ovada»; Visto l'art. 3 del citato decreto dipartimentale 12 maggio 2010, n. 7422, che individua le modalità per la verifica della sussistenza del requisito della rappresentatività, effettuata con cadenza triennale, dal Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste;

Considerato che lo statuto del Consorzio tutela Ovada DOCG, approvato da questa amministrazione, deve essere sottoposto alla verifica di cui all'art. 3, comma 2 del citato decreto dipartimentale 12 maggio 2010, n. 7422;

Considerato inoltre che lo statuto del Consorzio tutela Ovada DOCG, deve ottemperare alle disposizioni di cui alla legge n. 238 del 2016 ed al decreto ministeriale 18 luglio 2018;

Considerato altresì che il Consorzio tutela Ovada DOCG può adeguare il proprio statuto entro il termine indicato all'art. 3, comma 3 del decreto dipartimentale 12 maggio 2010, n. 7422;

Considerato che nel citato statuto il Consorzio tutela Ovada DOCG richiede il conferimento dell'incarico a svolgere le funzioni di cui all'art. 41, commi 1 e 4 della legge 12 dicembre 2016, n. 238, per la DOCG «Dolcetto di Ovada Superiore» o «Ovada» e per la DOC «Dolcetto di Ovada»;

Considerato che il Consorzio tutela Ovada DOCG ha dimostrato la rappresentatività di cui ai commi 1 e 4 dell'art. 41 della legge n. 238 del 2016 per la DOCG «Dolcetto di Ovada Superiore» o «Ovada» e per la DOC «Dolcetto di Ovada». Tale verifica è stata eseguita sulla base delle attestazioni rilasciate con la nota prot. n. 2411/2024 del 13 maggio 2024 dall'Organismo di controllo, Valoritalia Srl, autorizzato a svolgere l'attività di controllo sulle citate denominazioni di origine; Ritenuto pertanto necessario procedere alla conferma dell'incarico al Consorzio tutela Ovada DOCG a svolgere le funzioni di promozione, valorizzazione, vigilanza, tutela, informazione del consumatore e cura generale degli interessi, di cui all'art. 41, commi 1 e 4 della legge n. 238 del 2016, sulla DOCG «Dolcetto di Ovada Superiore» o «Ovada» ed integrarlo per la DOC «Dolcetto di Ovada»;

Decreta:

Articolo unico

1. È confermato per un triennio, a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto, l'incarico concesso con il decreto ministeriale 27 febbraio 2018, n. 13779, successivamente confermato, al Consorzio tutela Ovada DOCG, con sede legale in Ovada (AL), via Torino n. 69, a svolgere le funzioni di promozione, valorizzazione, vigilanza, tutela, informazione del consumatore e cura generale degli interessi, di cui all'art. 41, commi 1 e 4 della legge n. 238 del 2016, sulla DOCG «Dolcetto di Ovada Superiore» o «Ovada» e sulla DOC «Dolcetto di Ovada».

2. Il predetto incarico, che comporta l'obbligo delle prescrizioni previste nel presente decreto e nel decreto ministeriale 27 febbraio 2018, n. 13779, può essere sospeso con provvedimento motivato ovvero revocato in caso di perdita dei requisiti previsti dalla legge n. 238 del 2016 e dal decreto ministeriale 18 luglio 2018.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, 3 giugno 2024

Il direttore generale: IACOVONI

24A03077

DECRETO 3 giugno 2024.

Conferma dell'incarico al Consorzio per la tutela dei Culurgionis d'Ogliastra IGP a svolgere le funzioni di cui all'articolo 53, comma 15, della legge 24 aprile 1998, n. 128, come modificato dall'articolo 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, per la IGP «Culurgionis d'Ogliastra».

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE

Visto il regolamento (CE) n. 1151/2012 del Consiglio del 21 novembre 2012 relativo ai regimi di qualità dei prodotti agricoli ed alimentari;

Viste le premesse sulle quali è fondato il predetto regolamento e, in particolare, quelle relative alle esigenze dei consumatori che, chiedendo qualità e prodotti tradizionali, determinano una domanda di prodotti agricoli o alimentari con caratteristiche specifiche riconoscibili, in particolare modo quelle connesse all'origine geografica;

Considerato che tali esigenze possono essere soddisfatte dai consorzi di tutela che, in quanto costituiti dai soggetti direttamente coinvolti nella filiera produttiva, hanno un'esperienza specifica ed una conoscenza approfondita delle caratteristiche del prodotto;

Vista la legge 24 aprile 1998, n. 128, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1995-1997;



Visto in particolare l'art. 53 della citata legge n. 128 del 1998, come modificato dall'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 che individua le funzioni per l'esercizio delle quali i consorzi di tutela delle DOP, delle IGP e delle STG possono ricevere, mediante provvedimento di riconoscimento, l'incarico corrispondente dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Visto il decreto ministeriale 12 aprile 2000, n. 61413 e successive modificazioni ed integrazioni, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale n. 97 del 27 aprile 2000, recante «Disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP)», emanato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali in attuazione dell'art. 14, comma 17, della citata legge n. 526 del 1999;

Visto il decreto ministeriale 12 aprile 2000, n. 61414 e successive modificazioni ed integrazioni, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale n. 97 del 27 aprile 2000, recante «Individuazione dei criteri di rappresentanza negli organi sociali dei consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP)», emanato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali in attuazione dell'art. 14, comma 17, della citata legge n. 526 del 1999;

Visto il decreto 12 settembre 2000, n. 410 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale n. 9 del 12 gennaio 2001 - con il quale, in attuazione dell'art. 14, comma 16, della legge n. 526/1999, è stato adottato il regolamento concernente la ripartizione dei costi derivanti dalle attività dei consorzi di tutela delle DOP e delle IGP incaricati dal Ministero;

Visto il decreto 12 ottobre 2000 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale n. 272 del 21 novembre 2000 - con il quale, conformemente alle previsioni dell'art. 14, comma 15, lettera *d)* sono state impartite le direttive per la collaborazione dei consorzi di tutela delle DOP e delle IGP con l'Ispettorato centrale repressione frodi, ora Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF), nell'attività di vigilanza;

Visto il decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 297, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale n. 293 del 15 dicembre 2004 - recante «Disposizioni sanzionatorie in applicazione del regolamento (CEE) n. 2081/92, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari»;

Visto il decreto dipartimentale 12 maggio 2010, n. 7422 recante disposizioni generali in materia di verifica delle attività istituzionali attribuite ai consorzi di tutela;

Visto il decreto dipartimentale del 6 novembre 2012 recante la procedura per il riconoscimento degli agenti vigilatori dei consorzi di tutela di cui alla legge 21 dicembre 1999, n. 526 e al decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61;

Visto il regolamento (CE) n. 1729 della Commissione del 22 settembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Comunità europea L 262 del 29 settembre 2016, con il quale è stata registrata l'indicazione geografica protetta «Culurgionis d'Ogliastra»;

Visto il decreto ministeriale del 9 settembre 2020, n. 9108429, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 233 del 19 settembre 2020, successivamente confermato, con il quale è stato attribuito per un triennio al consorzio per la tutela dei Culurgionis d'Ogliastra IGP il riconoscimento e l'incarico a svolgere le funzioni di cui all'art. 53, comma 15 della legge 24 aprile 1998, n. 128, come modificato dall'art. 14, della legge 21 dicembre 1999, n. 526, per la IGP «Culurgionis d'Ogliastra»;

Visto l'art. 7 del decreto ministeriale del 12 aprile 2000, n. 61413 e successive modificazioni ed integrazioni citato, recante disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei consorzi di tutela delle DOP e delle IGP che individua la modalità per la verifica della sussistenza del requisito della rappresentatività, effettuata con cadenza triennale, dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Considerato che la condizione richiesta dall'art. 5 del decreto ministeriale del 12 aprile 2000, n. 61413 e successive modificazioni ed integrazioni sopra citato, relativa ai requisiti di rappresentatività dei consorzi di tutela, è soddisfatta in quanto il Ministero ha verificato che la partecipazione, nella compagine sociale, dei soggetti appartenenti alla categoria <pastificio> nella filiera <pasta alimentare> individuata all'art. 4, lettera *p)* del medesimo decreto, rappresenta almeno i 2/3 della produzione controllata dall'Organismo di controllo nel periodo significativo di riferimento;

Considerato in particolare che la verifica predetta è stata eseguita sulla base delle dichiarazioni presentate dal consorzio con la mail del 23 maggio 2024 (prot. Masaf n. 230832 del 23 maggio 2024) e dell'attestazione aggiornata rilasciata dall'Organismo di controllo - Agroqualità S.p.a. - a mezzo pec il 20 febbraio 2024 (prot. Masaf n. 82200 del 20 febbraio 2024), autorizzato a svolgere l'attività di controllo sulla indicazione geografica protetta «Culurgionis d'Ogliastra»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 ottobre 2023, n. 178 «Regolamento recante la riorganizzazione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste a norma dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74.», registrato dalla Corte dei conti in data 24 novembre 2023 con n. 1536;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 2023, registrato dal Ministero dell'economia e delle finanze in data 10 gennaio 2024 con n. 10 e presso la Corte dei conti in data 16 gennaio 2024 reg. 68, concernente il conferimento, a decorrere dalla data del decreto e per il periodo di tre anni, dell'incarico di Capo



del Dipartimento della sovranità alimentare e dell'ippica del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, ai sensi dell'art. 19, commi 3 e 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001, al dott. Marco Lupo, dirigente di prima fascia appartenente ai ruoli del medesimo Ministero, estraneo all'amministrazione, fermo restando il disposto dell'art. 19, comma 8, del citato decreto legislativo;

Visto il decreto di incarico di funzione dirigenziale di livello generale conferito, ai sensi dell'art. 19, comma 4 del decreto legislativo n. 165/2001, alla dott.ssa Eleonora Iacovoni, del 7 febbraio 2024 del Presidente del Consiglio dei ministri, registrato dall'Ufficio centrale di bilancio al n. 116, in data 23 febbraio 2024, ai sensi del decreto legislativo n. 123 del 30 giugno 2011 dell'art. 5, comma 2, lettera *d)*;

Vista la direttiva del Ministro 31 gennaio 2024 n. 45910, registrata dalla Corte dei conti in data 23 febbraio 2024 al n. 280, recante gli indirizzi generali sull'attività amministrativa e sulla gestione per il 2024;

Vista la direttiva del Dipartimento della sovranità alimentare e dell'ippica 21 febbraio 2024 n. 85479, registrata dell'Ufficio centrale di bilancio in data 28 febbraio 2024 al n. 129, per l'attuazione degli obiettivi definiti dalla direttiva del Ministro 31 gennaio 2024 n. 45910, registrata dalla Corte dei conti in data 23 febbraio 2024 al n. 280, recante gli indirizzi generali sull'attività amministrativa e sulla gestione per il 2024, rientranti nella competenza del Dipartimento della sovranità alimentare e dell'ippica;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 31 gennaio 2024, n. 0047783, recante individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e definizione delle attribuzioni e relativi compiti;

Ritenuto pertanto necessario procedere alla conferma dell'incarico al consorzio per la tutela dei Culurgionis d'Ogliastra IGP a svolgere le funzioni indicate all'art. 53, comma 15, della citata legge n. 128 del 1998, come modificato dall'art. 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526 per la IGP «Culurgionis d'Ogliastra»;

Decreta:

Articolo unico

1. È confermato per un triennio l'incarico concesso con il decreto ministeriale 9 settembre 2020, n. 9108429, al consorzio per la tutela dei Culurgionis d'Ogliastra IGP, con sede legale in Tortolì (NU), zona industriale Baccasara snc, n. 29/G, a svolgere le funzioni di cui di cui all'art. 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128, come modificato dall'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 per la IGP «Culurgionis d'Ogliastra».

2. Il predetto incarico, che comporta l'obbligo delle prescrizioni indicate nel decreto ministeriale 9 settembre 2020, n. 9108429 e nel presente decreto, può essere sospeso con provvedimento motivato e revocato nel caso di perdita dei requisiti previsti dall'art. 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128 e successive modificazioni ed integrazioni e dei requisiti previsti dai decreti ministeriali 12 aprile 2000, n. 61413 e 61414 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, 3 giugno 2024

Il direttore generale: IACOVONI

24A03078

MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY

DECRETO 31 maggio 2024.

Liquidazione coatta amministrativa della «La Sana Agricoltura società cooperativa a responsabilità limitata», in Poggio Imperiale e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile;

Visto il Titolo VII, Parte prima, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante «Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155»;

Visto l'art. 390 del medesimo decreto legislativo;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 174, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 281 del 1° dicembre 2023, con il quale è stato adottato il «Regolamento di organizzazione del Ministero delle imprese e del made in Italy»;

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri»;

Viste le risultanze ispettive, dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa «La Sana Agricoltura società cooperativa a responsabilità limitata»;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, dalla quale si evince che l'ultimo bilancio depositato dalla cooperativa, riferito all'esercizio al 31 dicembre 2021, evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale di euro 2.687.340,00, si riscontra una massa debitoria di euro 3.123.062,00, a fronte di un attivo circolante di euro 2.622.822,00, si riscontrano debiti esigibili entro l'esercizio successivo di euro 3.112.569,00 ed un patrimonio netto negativo di euro - 454.868,00;



Considerato che in data 14 febbraio 2023 è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati, che non hanno formulato osservazioni e/o controdeduzioni;

Ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società cooperativa e nominare il relativo commissario liquidatore;

Considerato che la Direzione generale per i servizi di vigilanza ha individuato un *cluster* di cinque nominativi di professionisti proposti per l'incarico, selezionati tenuto conto, in via preliminare, dei requisiti per l'iscrizione di cui al punto 1, lettere *c)* ed *e)* e, in secondo luogo, dei criteri di cui al punto 1, lettera *g)*, della direttiva ministeriale del 12 maggio 2023, in osservanza a quanto stabilito dal decreto direttoriale del 30 giugno 2023, come modificato dal decreto direttoriale del 23 febbraio 2024;

Considerato che la commissione nominata con decreto del Capo di Gabinetto del 15 febbraio 2024, di cui al punto 1, lettera *f)*, della direttiva ministeriale del 12 maggio 2023, nella seduta del 22 aprile 2024 ha individuato il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore nell'ambito del *cluster* suddetto;

Decreta:

Art. 1.

1. La società cooperativa «La Sana Agricoltura società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Poggio Imperiale (FG) (codice fiscale 04030340717), è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile.

2. Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Riccardo Strada, nato a Bari (BA) 1° febbraio 1966 (codice fiscale STRRCR66B01A662V), ivi domiciliato in via Venezia n. 13.

Art. 2.

1. Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 dicembre 2016.

2. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

3. Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 31 maggio 2024

Il Ministro: URSO

24A03009

DECRETO 31 maggio 2024.

Liquidazione coatta amministrativa della «Ortofrutticola Pallavicino società cooperativa in liquidazione», in Pagani e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DELLE IMPRESE
E DEL MADE IN ITALY

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile;

Visto il Titolo VII, Parte prima, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante «Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155»;

Visto l'art. 390 del medesimo decreto legislativo;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 174, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 281 del 1° dicembre 2023, con il quale è stato adottato il «Regolamento di organizzazione del Ministero delle imprese e del made in Italy»;

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri»;

Viste le risultanze ispettive, dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa «Ortofrutticola Pallavicino società cooperativa in liquidazione»;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, dalla quale si evince che l'ultimo bilancio depositato dalla cooperativa, riferito all'esercizio al 31 dicembre 2017, evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale di euro 2.716.836,00, si riscontra una massa debitoria di euro 2.962.594,00 a fronte di un attivo circolante di euro 2.713.122,00, si riscontrano debiti esigibili entro l'esercizio successivo di euro 2.962.594,00 ed un patrimonio netto negativo di euro - 246.536,00;

Considerato che in data 28 settembre 2021 è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati, che non hanno formulato osservazioni e/o controdeduzioni;

Ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società cooperativa e nominare il relativo commissario liquidatore;

Considerato che la Direzione generale per i servizi di vigilanza ha individuato un *cluster* di cinque nominativi di professionisti proposti per l'incarico, selezionati tenuto conto, in via preliminare, dei requisiti per l'iscrizione di cui al punto 1, lettere *c)* ed *e)* e, in secondo luogo, dei criteri di cui al punto 1, lettera *g)*, della direttiva ministeriale del 12 maggio 2023, in osservanza a quanto stabilito dal decreto direttoriale del 30 giugno 2023, come modificato dal decreto direttoriale del 23 febbraio 2024;



Considerato che la commissione nominata con decreto del Capo di Gabinetto del 15 febbraio 2024, di cui al punto 1, lettera *f)* della direttiva ministeriale del 12 maggio 2023, nella seduta del 24 aprile 2024 ha individuato il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore nell'ambito del *cluster* suddetto;

Decreta:

Art. 1.

1. La società cooperativa «Ortofrutticola Pallavicino società cooperativa in liquidazione», con sede in Pagani (SA) (codice fiscale 04433170653), è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile.

2. Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Massimo Formisano, nato a Ercolano (NA) l'8 luglio 1964 (codice fiscale FRMMSM64L08F839S), ivi domiciliato in via Nuova Bellavista n. 3.

Art. 2.

1. Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 dicembre 2016.

2. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

3. Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 31 maggio 2024

Il Ministro: URSO

24A03010

DECRETO 31 maggio 2024.

Liquidazione coatta amministrativa della «Sanpietro società cooperativa agricola», in Ostuni e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DELLE IMPRESE
E DEL MADE IN ITALY

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile;

Visto il Titolo VII, Parte prima, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante «Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155»;

Visto l'art. 390 del medesimo decreto legislativo;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 174, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 281 del 1° dicembre 2023, con il quale è stato adottato il «regolamento di organizzazione del Ministero delle imprese e del made in Italy»;

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri»;

Viste le risultanze ispettive, dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa «Sanpietro società cooperativa agricola»;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, dalla quale si evince che l'ultimo bilancio depositato dalla cooperativa, riferito all'esercizio al 31 dicembre 2017, evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale di euro 545.134,00, si riscontra una massa debitoria di euro 642.448,00, a fronte di un attivo circolante di euro 459.433,00, si riscontrano debiti esigibili entro l'esercizio successivo di euro 508.090,00 ed un patrimonio netto negativo di euro -99.985,00;

Considerato che in data 27 settembre 2022 è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati, che non hanno formulato osservazioni e/o controdeduzioni;

Ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società cooperativa e nominare il relativo commissario liquidatore;

Considerato che la Direzione generale per i servizi di vigilanza ha individuato un *cluster* di cinque nominativi di professionisti proposti per l'incarico, selezionati tenuto conto, in via preliminare, dei requisiti per l'iscrizione di cui al punto 1, lettera *c)* ed *e)*, e, in secondo luogo, dei criteri di cui al punto 1, lettera *g)*, della direttiva ministeriale del 12 maggio 2023, in osservanza a quanto stabilito dal decreto direttoriale del 30 giugno 2023, come modificato dal decreto direttoriale del 23 febbraio 2024;

Considerato che la commissione nominata con decreto del Capo di Gabinetto del 15 febbraio 2024, di cui al punto 1, lettera *f)*, della direttiva ministeriale del 12 maggio 2023, nella seduta del 24 aprile 2024 ha individuato il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore nell'ambito del *cluster* suddetto;

Decreta:

Art. 1.

1. La società cooperativa «Sanpietro società cooperativa agricola»; con sede in Ostuni (BR) (codice fiscale 02374440747) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile.



2. Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Antonio Digati, nato a Udine (UD) il 15 agosto 1966 (codice fiscale DGTNTN66M-15L483Z), domiciliato in Termoli (CB), via Sandro Pertini n. 1.

Art. 2.

1. Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 dicembre 2016.

2. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

3. Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 31 maggio 2024

Il Ministro: URSO

24A03011

DECRETO 31 maggio 2024.

Sostituzione del commissario liquidatore della «Cooperativa sociale Kyklos a r.l. onlus», in Milano, in liquidazione coatta amministrativa.

IL MINISTRO DELLE IMPRESE
E DEL MADE IN ITALY

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile;

Visto il Titolo VII, Parte prima, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante «Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155»;

Visto l'art. 390 del medesimo decreto legislativo;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 174, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 281 del 1° dicembre 2023, con il quale è stato adottato il «Regolamento di organizzazione del Ministero delle imprese e del made in Italy»;

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri»;

Visto il decreto ministeriale del 23 dicembre 2013, n. 667/2013, con il quale la società cooperativa «Cooperativa sociale Kyklos a r.l. onlus», con sede in Milano (MI) (codice fiscale 12889320151), è stata posta in liquidazione coatta amministrativa e la dott.ssa Lucia Marchetti ne è stata nominata commissario liquidatore;

Vista la nota pervenuta in data 8 ottobre 2019, con la quale il citato commissario liquidatore ha comunicato le proprie dimissioni dall'incarico conferitole;

Ritenuto necessario provvedere alla sostituzione della dott.ssa Lucia Marchetti;

Considerato che la Direzione generale per i servizi di vigilanza ha individuato un *cluster* di cinque nominativi di professionisti proposti per l'incarico, selezionati tenuto conto, in via preliminare, dei requisiti per l'iscrizione di cui al punto 1, lettera *c)* ed *e)*, e, in secondo luogo, dei criteri di cui al punto 1, lettera *g)*, della direttiva ministeriale del 12 maggio 2023, in osservanza a quanto stabilito dal decreto direttoriale del 30 giugno 2023, come modificato dal decreto direttoriale del 23 febbraio 2024;

Considerato che la commissione nominata con decreto del Capo di Gabinetto del 15 febbraio 2024, di cui al punto 1, lettera *f)*, della direttiva ministeriale del 12 maggio 2023, nella seduta del 24 aprile 2024 ha individuato il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore nell'ambito del *cluster* suddetto;

Decreta:

Art. 1.

1. In sostituzione della dott.ssa Lucia Marchetti, dimissionaria, considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominata commissario liquidatore della società cooperativa «Cooperativa sociale Kyklos a r.l. onlus», con sede in Milano (MI) (codice fiscale 12889320151), la dott.ssa Eleonora Guidi, nata a Voghera (PV) il 27 giugno 1977 (codice fiscale GDULNR77H67M109X), domiciliata in Milano (MI), via Bandello n. 15.

Art. 2.

1. Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 dicembre 2016.

2. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

3. Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 31 maggio 2024

Il Ministro: URSO

24A03037



DECRETO 4 giugno 2024.

Liquidazione coatta amministrativa della «Rocche società cooperativa sociale enunciabile anche Rocche S.c.s.», in Alba e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DELLE IMPRESE
E DEL MADE IN ITALY

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile;

Visto il Titolo VII, Parte prima, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante «Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155»;

Visto l'art. 390 del medesimo decreto legislativo;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 174, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 281 del 1° dicembre 2023, con il quale è stato adottato il «Regolamento di organizzazione del Ministero delle imprese e del made in Italy»;

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri»;

Vista l'istanza con la quale il legale rappresentante della società cooperativa «Rocche società cooperativa sociale enunciabile anche Rocche S.c.s.» con sede in Alba (CN) ha chiesto che la stessa sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa, allegando la relativa documentazione;

Considerato che dalla situazione patrimoniale aggiornata al 29 febbraio 2024, allegata alla suddetta istanza, emerge una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale di euro 1.110.065,00, si riscontra una massa debitoria di euro 1.132.569,00 ed un patrimonio netto negativo di euro - 83.623,00;

Preso atto della crisi di liquidità divenuta irreversibile in cui versa la cooperativa, con una conseguente forte esposizione debitoria nei confronti dei fornitori, dei soci dipendenti, dell'erario e degli enti previdenziali, nonché di un'istanza di apertura di liquidazione giudiziale pendente presso il Tribunale di Asti, con udienza rinviata al 17 giugno 2024;

Considerato che in data 29 maggio 2024 è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati e che il legale rappresentante ha comunicato formalmente la propria rinuncia alla presentazione di osservazioni e/o controdeduzioni;

Ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società cooperativa e nominare il relativo commissario liquidatore;

Vista la terna di professionisti che l'Unione europea delle cooperative, Associazione nazionale di rappresentanza, assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo, alla quale il sodalizio risulta aderente, ha proposto ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Considerato che dall'istruttoria effettuata dalla Direzione generale servizi di vigilanza sulla terna delle professionalità indicate, i nominativi segnalati risultano presenti nell'elenco di cui al punto 1, lettera *a)*, della direttiva ministeriale del 12 maggio 2023 e sono collocati nella fascia di valutazione non inferiore a quella assegnata per complessità alla procedura, come disposto dall'art. 5, comma 1, del decreto direttoriale del 30 giugno 2023;

Tenuto conto che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato individuato dalla commissione nominata con decreto del Capo di Gabinetto del 15 febbraio 2024, successivamente modificata con decreto del Capo di Gabinetto del 29 aprile 2024, di cui al punto 1, lettera *f)*, della predetta direttiva ministeriale, nella seduta del 3 giugno 2024, visto quanto prescritto dal punto 1, lettere *c)*, *e)*, *f)* punto (i) e *g)* della medesima direttiva ministeriale;

Decreta:

Art. 1.

1. La società cooperativa «Rocche società cooperativa sociale enunciabile anche Rocche S.c.s.», con sede in Alba (CN) (codice fiscale 03772980045), è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile.

2. Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore l'avv. Giovanni Cinque, nato a Roma (RM) il 23 ottobre 1978 (codice fiscale CNQGNN78R23H501V), domiciliato in Bologna (BO), via Donato Creti n. 57.

Art. 2.

1. Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 dicembre 2016.

2. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

3. Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 4 giugno 2024

Il Ministro: URSO

24A03038



PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

COMMISSARIO STRAORDINARIO DI GOVERNO PER IL GIUBILEO DELLA CHIESA CATTOLICA 2025

DISPOSIZIONE 15 maggio 2024.

Definizione e approvazione del sistema di misurazione e valutazione della *performance* 2024 del personale dirigenziale e non dirigenziale in avvalimento all'ufficio di supporto al Commissario straordinario di Governo per il Giubileo della Chiesa cattolica 2025. Approvazione del Piano delle *performance* 2024 e degli obiettivi gestionali e trasversali 2024. (Disposizione n. 13).

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DI GOVERNO
PER IL GIUBILEO DELLA CHIESA CATTOLICA 2025

Vista la legge 30 dicembre 2021, n. 234, e successive modificazioni ed integrazioni, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024» che, all'art. 1, comma 421, ha disposto la nomina con decreto del Presidente della Repubblica, ai sensi dell'art. 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, di un Commissario straordinario del Governo, in carica fino al 31 dicembre 2026, al fine di assicurare gli interventi funzionali alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025 nella città di Roma e l'attuazione degli interventi relativi alla Misura M1C3 - Investimento 4.3 del Piano nazionale di ripresa e resilienza, di cui al comma 420 del predetto art. 1;

Visti:

il decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 2022, come modificato dal successivo decreto del Presidente della Repubblica del 21 giugno 2022, con il quale il sindaco *pro tempore* di Roma Capitale, prof. Roberto Gualtieri, è stato nominato Commissario straordinario di Governo per il Giubileo della Chiesa cattolica 2025 (di seguito «Commissario straordinario»), al quale, ai sensi dell'art. 1, comma 3, risultano affidati, tra gli altri, i seguenti compiti finalizzati ad assicurare gli interventi funzionali alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025 e, in particolare:

a) predisporre, sulla base degli indirizzi e del piano di cui all'art. 1, comma 645, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, la proposta di programma dettagliato degli interventi connessi alle celebrazioni del Giubileo;

b) coordinare la realizzazione degli interventi ricompresi nel programma dettagliato di cui alla lettera *a)*, nonché, avvalendosi della società Giubileo 2025 di cui all'art. 1, comma 427, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, e successive modificazioni ed integrazioni, di quelli funzionali all'accoglienza e alle celebrazioni del Giubileo;

c) informare la Cabina di coordinamento di cui all'art. 1, comma 433, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, e successive modificazioni ed integrazioni, in caso di mancata adozione di atti e provvedimenti necessari all'avvio degli interventi, ovvero di ritardo, inerzia o difformità nell'esecuzione dei progetti del programma dettagliato di cui alla lettera *a)*;

d) assegnare nei casi di cui alla lettera *c)*, nonché qualora sia messo a rischio - anche in via prospettica - il rispetto del cronoprogramma, un termine per provvedere non superiore a trenta giorni ai soggetti responsabili;

e) sentita la Cabina di coordinamento, individuare, in caso di perdurante inerzia dei soggetti responsabili, l'amministrazione, l'ente, l'organo o l'ufficio ai quali attribuisce, in via sostitutiva, il potere di adottare gli atti o provvedimenti necessari, ovvero di provvedere - anche avvalendosi di società di cui all'art. 2 del testo unico di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016 numero 175, o di altre amministrazioni pubbliche - all'esecuzione dei progetti e degli interventi.

Il Commissario straordinario, altresì, ai sensi dell'art. 1, commi 4 e 5, del su richiamato decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 2022, partecipa alla Cabina di coordinamento di cui all'art. 1, comma 434, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché riferisce periodicamente al Presidente del Consiglio dei ministri sull'andamento delle iniziative, sui loro effetti e sugli aspetti critici che eventualmente ne ostacolino la proficua attuazione;

il decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, recante «Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)», il cui art. 40 rubricato «Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025 e misure per l'attuazione di "*Caput Mundi* - *Next Generation EU* per grandi eventi turistici"», al comma 1, prevede che: «Ai fini della realizzazione degli investimenti in materia di "*Caput Mundi* - *Next Generation EU* per grandi eventi turistici"» di cui alla Misura M1C3, investimento 4.3 del Piano nazionale di ripresa e resilienza, il Ministro del turismo può avvalersi del Commissario straordinario del Governo di cui all'art. 1, comma 421, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, delegandolo alla stipula degli accordi con i soggetti attuatori e alla conseguente fase attuativa del programma»;

la delega conferita al Commissario straordinario dal Ministro del turismo con decreto prot. n. 6971 del 27 maggio 2022 ai fini della stipula, nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza (di seguito «PNRR»), degli accordi con i soggetti attuatori e alla conseguente fase attuativa del programma degli investimenti di cui al decreto 6 agosto 2021 del Ministro dell'economia e delle finanze, Misura M1C3 - 4.3 «*Caput Mundi* - *Next Generation EU* per grandi eventi turistici»;

il decreto-legge del 17 maggio 2022, n. 50, recante «Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina», convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, ed, in particolare, l'art. 13, rubricato «Gestione dei rifiuti a Roma e altre misure per il Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025» che, al comma 1, attribuisce al Commissario straordinario, limitatamente al periodo del relativo mandato e con riferimento al territorio di Roma Capitale, tenuto anche conto di quanto disposto dall'art. 114, terzo comma, della Co-



stituzione, le competenze assegnate alle regioni ai sensi degli articoli 196 e 208 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni ed integrazioni, ed in particolare:

a) la predisposizione e l'adozione del piano di gestione dei rifiuti di Roma Capitale, nel rispetto dei criteri di cui all'art. 199 del decreto legislativo n. 152/2006 e successive modificazioni ed integrazioni, e degli indirizzi del Programma nazionale per la gestione dei rifiuti di cui all'art. 198-*bis* del medesimo decreto;

b) la regolamentazione delle attività di gestione dei rifiuti, ivi compresa la raccolta differenziata dei rifiuti urbani, anche pericolosi;

c) l'elaborazione e l'approvazione del piano per la bonifica delle aree inquinate;

d) l'approvazione dei progetti di nuovi impianti per la gestione di rifiuti, anche pericolosi, assicurando la realizzazione di tali impianti e autorizzando le modifiche degli impianti esistenti, fatte salve le competenze statali di cui agli articoli 7, comma 4-*bis*, e 195, comma 1, lettera *f)*, del sopra richiamato decreto legislativo n. 152/2006;

e) l'autorizzazione all'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero di rifiuti, anche pericolosi, fatte salve le competenze statali di cui all'art. 7, comma 4-*bis*, del citato decreto legislativo n. 152/2006.

Visti, altresì:

il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 15 dicembre 2022, pubblicato in data 12 gennaio 2023, con il quale è stato approvato il programma dettagliato degli interventi essenziali e indifferibili per il Giubileo 2025;

il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 giugno 2023, pubblicato in data 14 giugno 2023, con il quale è stato approvato il programma dettagliato degli interventi connessi alla preparazione del Giubileo della Chiesa cattolica 2025, predisposto dal Commissario straordinario ai sensi dell'art. 1, comma 422, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, includendo nel predetto programma anche gli interventi già approvati in forza del precedente decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 dicembre 2022;

il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 gennaio 2024, registrato in data 9 febbraio 2024, recante l'approvazione della proposta di aggiornamento del programma dettagliato degli interventi connessi alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025, ai sensi dell'art. 43, comma 4-*ter*, del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112;

il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 febbraio 2024 «Integrazione degli interventi del programma dettagliato degli interventi connessi alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica 2025»;

il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2024 di approvazione della proposta di modifica del programma dettagliato degli interventi connessi alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica del 2025, approvato con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 giugno 2023, relativamente alla riformulazione dell'intervento n. 122, di cui all'allegato 1 del citato decreto 8 giugno 2023, che assume la denominazione di «Riqualificazione di piazza Risorgimento»;

il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 aprile 2024 «Approvazione della proposta di piano delle azioni di intervento connesse con le celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica dell'anno 2025 - Progetto accoglienza»;

Richiamati:

l'art. 13, comma 3, del su richiamato decreto-legge n. 50/2022, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 91/2022, ai sensi del quale «[...] Il Commissario straordinario si avvale di una Struttura commissariale, anche sulla base di apposite convenzioni con le amministrazioni pubbliche, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. [...]»;

l'art. 1, comma 5-*bis*, del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 2022, così come modificato dall'art. 1, lettera *a)*, del decreto del Presidente della Repubblica 21 giugno 2022, che dispone che, per l'esercizio dei compiti di cui all'art. 1, comma 3, del citato decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 2022, il «[...] Commissario si avvale degli uffici di Roma Capitale [...]»;

Richiamata, altresì la convenzione sottoscritta in data 20 gennaio 2023 tra il Commissario straordinario di Governo, Roma Capitale e la Città metropolitana di Roma Capitale ai fini della costituzione della Struttura commissariale in avvalimento a supporto del Commissario medesimo per il perseguimento delle finalità e l'esercizio delle funzioni allo stesso demandate in relazione sia agli interventi giubilari sia per l'attuazione del piano di gestione dei rifiuti di Roma Capitale;

Dato atto che:

con disposizione n. 1 del 23 gennaio 2023, il Commissario straordinario ha costituito la Struttura commissariale in avvalimento, ai sensi dell'art. 13, comma 3, del decreto-legge n 50/2022, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 91/2022, ed in coerenza con quanto disposto con la su richiamata convenzione, denominata «Ufficio di supporto al Commissario straordinario di Governo per il Giubileo della Chiesa cattolica 2025» (di seguito «Ufficio di supporto al Commissario» o «Struttura commissariale») articolata nelle seguenti tre direzioni:

Direzione 1 «Affari generali e supporto giuridico», deputata alla gestione amministrativo-contabile degli oneri correlati alla gestione commissariale, nonché al supporto giuridico-redazionale dei provvedimenti commissariali;

Direzione 2 «Programmazione e gestione dei rifiuti a Roma», deputata alla definizione delle azioni e progettualità correlate all'attuazione del piano rifiuti di Roma Capitale;

Direzione 3 «Giubileo 2025 e *Caput Mundi*», deputata al coordinamento della realizzazione degli interventi del Giubileo 2025 e degli interventi relativi alla Misura M1C3 - Investimento 4.3 «*Caput Mundi - Next Generation EU* per grandi eventi turistici» del PNRR, secondo quanto previsto dalla legge n. 234/2021,



da ultimo integrata con la disposizione commissariale n. 32 del 15 dicembre 2023, recante «Adeguamento organizzativo-funzionale della Struttura commissariale in avvalimento, costituita ai sensi dell'art. 13 del decreto-legge n. 50/2022, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 91/2022, denominata "Ufficio di supporto al Commissario straordinario di Governo per il Giubileo della Chiesa cattolica 2025"»;

con disposizione commissariale n. 2 del 31 gennaio 2024 è stato approvato il Piano triennale per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza 2024-2026 dell'Ufficio di supporto al Commissario, registrata alla Corte dei conti al n. 492 in data 19 febbraio 2024;

Dato atto, altresì, che:

con ordinanza del sindaco di Roma Capitale n. 19 del 13 febbraio 2023 è stato costituito l'ufficio di scopo denominato «Ufficio di raccordo tra Roma Capitale ed il Commissario straordinario per il Giubileo 2025» (di seguito «Ufficio di raccordo»), con il compito di operare il raccordo tra la Struttura commissariale e le strutture capitoline avvalse, per il tramite del supporto operativo del personale in servizio presso l'ufficio di scopo medesimo, da assegnare temporaneamente all'Ufficio di supporto al Commissario, reperito per il tramite della procedura attivata da Roma Capitale;

con determinazione del Dipartimento organizzazione e risorse umane di Roma Capitale, rep. n. GB/2023/422, è stata disposta l'assegnazione in posizione di distacco del personale capitolino presso la Struttura commissariale;

con determinazioni dirigenziali del Dipartimento organizzazione e risorse umane di Roma Capitale rep. n. GB/983 del 1° giugno 2023, n. GB/1146 e n. GB/1157 del 23 giugno 2023, la n. GB/1639 del 15 settembre 2023 è stata disposta la temporanea assegnazione fino al 31 dicembre 2025, salvo eventuale proroga, del personale capitolino all'Ufficio di raccordo;

con successivi ordini di servizio del direttore *ad interim* dell'Ufficio di raccordo sono state definite le singole responsabilità e attribuzioni funzionali;

Visti:

il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» ed in particolare l'art. 7, comma 5, che dispone che «Le amministrazioni pubbliche non possono erogare trattamenti economici accessori che non corrispondano alle prestazioni effettivamente rese»;

il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, e successive modificazioni ed integrazioni, recante «Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche»;

il Contratto collettivo decentrato integrativo per il personale dirigente di Roma Capitale 2022-2024, sottoscritto in data 31 dicembre 2021;

il Contratto collettivo decentrato integrativo per il personale non dirigente di Roma Capitale 2023-2025 sottoscritto in data 1° dicembre 2023;

il Contratto collettivo decentrato integrativo per il personale dirigente di Città metropolitana di Roma Capitale 2023 (solo economico), sottoscritto in data 12 dicembre 2023;

il Contratto collettivo decentrato integrativo per il personale non dirigente di Città metropolitana di Roma Capitale 2023-2025 sottoscritto in data 28 dicembre 2023;

il Contratto collettivo nazionale di lavoro del personale dell'area dirigenziale della Presidenza del Consiglio dei ministri relativo al triennio 2016-2018;

il Contratto collettivo nazionale integrativo del personale dell'area dirigenziale della Presidenza del Consiglio dei ministri, sottoscritto il 24 luglio 2023;

il Contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto della Presidenza del Consiglio dei ministri - Quadriennio normativo 2002-2005 e biennio economico 2002-2005 e, in particolare, l'art. 85 disciplinante l'indennità di Presidenza;

il Contratto collettivo nazionale integrativo relativo al personale del comparto della Presidenza del Consiglio dei ministri - Quadriennio normativo 2006-2009 e, in particolare, l'art. 1, che ne dispone l'applicabilità al personale dei ruoli provvisori e di quello di prestito (comando e fuori ruolo) in servizio presso la Presidenza del Consiglio, nonché l'art. 15, recante «Utilizzo flessibile della professionalità» e l'art. 18, recante «Indennità di specificità organizzativa»;

il Contratto collettivo nazionale di lavoro del personale del comparto autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, relativo al triennio 2016-2018 e, in particolare, l'art. 71, recante «Incrementi dell'indennità di Presidenza»;

il Contratto collettivo nazionale integrativo relativo al personale del comparto della Presidenza del Consiglio dei ministri sottoscritto in data 28 dicembre 2023;

Atteso che con disposizione commissariale n. 6 del 13 febbraio 2024, registrata alla Corte dei conti al n. 755 in data 15 marzo 2024, è stato determinato il trattamento economico accessorio del personale dirigenziale e non dirigenziale della Struttura commissariale impegnato nell'attuazione del programma dettagliato degli interventi connessi alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 giugno 2023, a valere sui fondi di cui al predetto intervento 189, con particolare riferimento alle indennità di cui all'art. 85 del CCNL della Presidenza del Consiglio dei ministri 2002-2005, così come modificato dall'art. 71 del CCNL 2016-2018, e agli articoli 15 e 18 del CCNI relativo al personale del comparto della Presidenza del Consiglio dei ministri - Quadriennio normativo 2006-2009;

Preso atto:

che in data 28 dicembre 2023, è stato sottoscritto il Contratto collettivo nazionale integrativo relativo al personale della Presidenza del Consiglio dei ministri;

che, ai sensi dell'art. 2 del predetto CCNI, ne è stata prevista l'entrata in vigore a far data dal primo giorno del mese successivo alla data di stipulazione;



Preso atto, altresì:

dell'intervenuta disapplicazione degli articoli 15 e 18 del Contratto collettivo nazionale integrativo relativo al personale del comparto della Presidenza del Consiglio dei ministri - Quadriennio normativo 2006-2009 ad opera degli articoli 7, 8 e 9 del su richiamato CCNI 28 dicembre 2023, di cui al titolo III «Indennità di specificità organizzativa»;

che tali istituti sono indirizzati «a dare adeguato riconoscimento all'impegno e alle responsabilità dei dipendenti della Presidenza nonché alla specificità e atipicità delle prestazioni loro richieste», come sancito dall'art. 6, rubricato «Principi generali», del CCNI in argomento;

che, nello specifico degli istituti indennitari:

l'art. 7, rubricato «Contattabilità», dispone che «Al personale in servizio presso la Presidenza è attribuito, previa adesione, un compenso giornaliero, erogato trimestralmente, per la disponibilità ad essere contattato oltre l'orario di lavoro ed entro l'orario di servizio. [...]. Il presente articolo disapplica e sostituisce gli articoli 15 e 16 del CCNI 10 novembre 2009»;

l'art. 8, rubricato «Presidio orario di servizio», dispone che «Il personale, previa adesione all'istituto, si rende disponibile ad articolare il proprio orario di lavoro al fine di garantire il presidio delle fasce orarie considerate di maggiore valore aggiunto per l'organizzazione. [...]. Il presente articolo disapplica e sostituisce l'art. 18 del CCNI 10 novembre 2009»;

l'art. 9, rubricato «Estensione dell'orario di lavoro», dispone che «Al fine di assicurare la funzionalità massima dei servizi delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri, il personale di ruolo e di prestito in aggiunta rispetto agli obblighi di servizio può rendersi disponibile, previa adesione, a: - essere contattato oltre l'orario di servizio in funzione delle esigenze della struttura di appartenenza [...] Il personale in *part-time* orizzontale non può aderire all'istituto del presente articolo. Il personale in *part-time* verticale può aderire limitatamente ai mesi in cui l'attività lavorativa è resa per almeno quindici giorni. Il presente articolo disapplica e sostituisce l'art. 18 del CCNI 10 novembre 2009».

Ritenuto, quindi, necessario:

adeguare quanto definito con la su richiamata disposizione commissariale n. 6/2024 in merito alle indennità di cui agli articoli 15 e 18 CCNI 10 novembre 2009, stanti le disapplicazioni intervenute ad opera del CCNI 23 dicembre 2023, con contestuale introduzione dei nuovi istituti di cui agli articoli 7, 8 e 9 del contratto medesimo;

di confermare l'applicazione dell'istituto indennitario di cui agli articoli 7 e 8 del CCNI 23 dicembre 2023 (*ex* articoli 15 e 18 del CCNI 10 novembre 2009) al personale non dirigenziale delle Direzioni 1, 2 e 3 dell'Ufficio di supporto al Commissario, anche incaricato di elevata qualificazione, nonché al personale della Segreteria del Commissario straordinario, di cui agli allegati B, B1, B2 e B3 alla disposizione commissariale n. 32/2023, fatte salve eventuali modifiche/integrazioni del personale in avvalimento e/o delle relative percentuali di avvalimento, appartenente ai ruoli delle amministrazioni pubbliche, di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165/2001, e successive modificazioni ed integrazioni, ivi collocato in avvalimento, in posizione di comando, fuori ruolo o analogo istituto previsto dai rispettivi ordinamenti, a far data dal mese di febbraio 2024 e sino al 31 dicembre 2025;

di applicare l'istituto indennitario di cui all'art. 9 del CCNI 23 dicembre 2023 (*ex* art. 18 del CCNI 10 novembre 2009) al solo personale non dirigenziale di categoria C e D (non incaricato di elevata qualificazione) delle Direzioni 1, 2 e 3 dell'Ufficio di supporto al Commissario, nonché al personale della Segreteria del Commissario straordinario, di cui agli allegati B, B1, B2 e B3 alla disposizione commissariale n. 32/2023, in avvalimento al 100%, in coerenza con quanto disposto dal citato articolo che ne esclude, per quel che qui rileva, l'applicabilità al personale in *part-time* orizzontale;

di confermare l'applicazione dell'istituto indennitario dei cui all'art. 85 del CCNL della Presidenza del Consiglio dei ministri 2002-2005, così come modificato dall'art. 71 del CCNL 2016-2018;

Viste, altresì:

la deliberazione di Giunta capitolina n. 415 del 14 dicembre 2023, recante «Nuova disciplina del ciclo di gestione della *performance* di Roma Capitale - Modifiche/Integrazioni alla deliberazione di Giunta capitolina n. 164 del 20 maggio 2022»;

la deliberazione di Giunta capitolina n. 285 del 31 luglio 2023, recante «Regolamento per la disciplina degli incarichi di elevata qualificazione»;

Dato atto, altresì, che:

l'art. 6 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, ha disposto - per le pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165/2001, e successive modificazioni ed integrazioni, con più di cinquanta dipendenti - l'adozione del Piano integrato delle attività e dell'organizzazione, quale documento avente durata triennale da aggiornare annualmente, documento nel quale è ricompreso anche il Piano delle *performance*;

il Piano nazionale anticorruzione 2022, approvato dall'Autorità nazionale anticorruzione (di seguito «ANAC») con delibera n. 7 del 17 gennaio 2023, nella sezione dedicata ai «Commissari straordinari per gli interventi infrastrutturali», nel chiarire la riconducibilità dei Commissari straordinari nell'alveo delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del suddetto decreto legislativo n. 165/2001 dalla quale «dovrebbe discendere l'adozione da parte degli stessi del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO), ai sensi dell'art. 6, comma 1, del decreto-legge n. 80/2021», rileva come vada, tuttavia, «considerato, in primo luogo, che di regola con riferimento alle strutture commissariali non è ravvisabile l'esigenza di adottare un documento di programmazione integrata (sotto i profili di anticorruzione/trasparenza, *performance* e organizzazione e capitale umano) in quanto non risultano applicabili ai Commissari le discipline sui piani che confluiscono nel PIAO (come ad esempio il Piano della *performance* e il Piano triennale dei fab-



bisogni di personale)» e che «occorre tener conto della specificità dei poteri esercitati dai Commissari straordinari e della tempistica loro imposta per la conclusione delle opere», circostanza questa che ha indotto la su citata Autorità «a ritenere quindi che, in una logica di semplificazione degli adempimenti, le gestioni commissariali adottino il PTPCT e non il PIAO»;

il Piano nazionale anticorruzione 2017, approvato dall'ANAC con delibera n. 1208 del 22 novembre 2017, aveva già fornito specifici approfondimenti concernenti la disciplina anticorruzione delle attività e delle funzioni dei Commissari straordinari nominati dal Governo;

Atteso che relativamente al triennio 2024-2026, Roma Capitale:

con deliberazione dell'Assemblea capitolina n. 200 del 22 dicembre 2023, ha approvato il bilancio di previsione 2024-2026, nonché il Documento unico di programmazione (DUP) 2024-2026 che, partendo dalle Linee programmatiche del sindaco di Roma Capitale 2021-2026, individua gli obiettivi strategici, declinati in obiettivi operativi, rispetto ai quali viene posta in essere la pianificazione esecutiva dell'ente;

con deliberazione di Giunta capitolina n. 77 del 21 marzo 2024, ha approvato il Piano integrato di attività e organizzazione 2024-2026 ai sensi dell'art. 6 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113;

nell'ambito del DUP 2024-2026, tra gli obiettivi strategici, rientrano quelli correlati al Giubileo 2025, volti alla riqualificazione e all'efficientamento della città, ivi compreso nonché al Piano nazionale di ripresa e resilienza, come acceleratore dei grandi progetti della città declinati in obiettivi operativi funzionali all'attuazione dei correlati progetti ed interventi;

il direttore generale di Roma Capitale, con circolare prot. n. DG/2023/11117 del 21 dicembre 2023, ha dato avvio alla pianificazione esecutiva 2024-2026 dell'ente, definendo le Linee guida 2024 per la corretta declinazione e misurazione degli obiettivi gestionali, nonché le schede di pianificazione degli obiettivi trasversali;

Atteso, altresì, che relativamente al triennio 2024-2026, Città metropolitana di Roma Capitale:

con deliberazione del Consiglio metropolitano n. 75 del 27 dicembre 2023, ha approvato Documento unico di programmazione (DUP);

con deliberazione del Consiglio metropolitano n. 76 del 27 dicembre 2023, ha approvato il bilancio di previsione finanziario;

con decreto del Sindaco metropolitano n. 25 del 29 febbraio 2024, ha adottato il Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO);

nell'ambito del DUP 2024-2026, tra gli obiettivi strategici, rientrano quelli alla promozione dello sviluppo sostenibile e alla promozione e sviluppo socio-culturale declinati in obiettivi operativi rispettivamente funzionali alla gestione, smaltimento, recupero dei rifiuti ed all'attuazione di iniziative nel settore culturale;

il direttore generale di Città metropolitana Roma Capitale, con circolare prot. n. CMRC/208902 del 20 dicembre 2023, ha dato avvio alla pianificazione esecutiva 2024-2026 dell'ente, definendo le Linee guida 2024 per la corretta declinazione e misurazione degli obiettivi gestionali;

Ritenuto stante la peculiarità della Struttura commissariale e la vigenza della convenzione di avvalimento tra il Commissario straordinario, Roma Capitale e Città metropolitana di Roma Capitale, di procedere, comunque, alla definizione del Piano delle *performance* 2024 dell'Ufficio di supporto al Commissario straordinario di Governo per il Giubileo della Chiesa cattolica 2025, in coerenza con gli strumenti di programmazione, misurazione e valutazione adottati dai citati enti, cui si rimanda per quanto non espressamente disciplinato nel predetto piano e nelle Linee guida 2024, nei limiti di compatibilità con la stessa;

Considerato che il Commissario straordinario deve assicurare:

gli interventi funzionali alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025 nella città di Roma e l'attuazione degli interventi relativi alla Misura M1C3 - Investimento 4.3 del PNRR, ai sensi dell'art. 1, comma 420, della legge n. 234/2021, e successive modificazioni ed integrazioni, come puntualmente definiti con i su richiamati decreti del Presidente della Repubblica, decreti della Presidenza del Consiglio dei ministri, nonché decreto del Ministro del turismo;

la gestione dei rifiuti a Roma, esercitando, *ex* art. 13 del decreto-legge n. 50/2022, e successive modificazioni ed integrazioni, le competenze assegnate alle regioni ai sensi degli articoli 196 e 208 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni ed integrazioni;

Atteso che:

con la predetta disposizione commissariale n. 6/2024, è stato determinato il trattamento economico accessorio del personale dirigenziale e non dirigenziale della Struttura commissariale impegnato nell'attuazione del programma dettagliato degli interventi connessi alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 giugno 2023, a valere sui fondi di cui al predetto intervento 189;

la Ragioneria generale di Roma Capitale ha stanziato sul bilancio 2023-2025 i suddetti fondi su capitoli di spesa vincolati a seguito di apposite richieste di variazione al bilancio 2023-2025 trasmesse dall'Ufficio di raccordo;

il personale dirigenziale e non dirigenziale a tempo indeterminato appartenente ai ruoli delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165/2001, e successive modificazioni ed integrazioni, collocato in avvalimento, in posizione di comando, fuori ruolo o analogo istituto previsto dai rispettivi ordinamenti presso le tre direzioni in cui si articola l'Ufficio di supporto al Commissario, nonché presso l'Ufficio di Segreteria del Commissario medesimo, è quello risultante dagli allegati B, B1, B2 e B3 alla disposizione commissariale n. 32/2023, fatte salve eventuali modifiche/integrazioni del personale in avvalimento e/o delle relative percentuali di avvalimento;



Atteso, altresì, che:

gli obiettivi gestionali e trasversali dell'Ufficio di supporto al Commissario, in linea con le quattro aree strategiche contenute nel Piano delle *performance* 2024, allegato al presente provvedimento di cui forma parte integrante e sostanziale (All_1) sono stati definiti dal Commissario straordinario, di concerto con i coordinatori funzionali delle tre direzioni in cui è articolata la Struttura commissariale, per quanto di rispettiva competenza, e sentiti i dirigenti interessati;

relativamente all'annualità 2024, ai fini dell'erogazione del trattamento economico accessorio del personale dirigenziale e non dirigenziale, appartenente ai ruoli delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165/2001, e successive modificazioni ed integrazioni, di cui alla disposizione commissariale n. 6 del 13 febbraio 2024, a valere sui fondi di cui all'intervento 189 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 giugno 2023:

la valutazione della *performance* individuale del personale dirigenziale in avvalimento è effettuata sulla base degli obiettivi gestionali assegnati dal Commissario straordinario, correlati alle funzioni e compiti allo stesso attribuiti, e condivisi con i dirigenti interessati, di cui alle schede di programmazione della *performance* individuale (All_3), debitamente approvate e sottoscritte dai medesimi ed elaborate in coerenza con il Sistema di misurazione e valutazione delle *performance* del personale dirigenziale in avvalimento all'Ufficio di supporto di cui alle Linee guida 2024 (All_2);

la valutazione della *performance* individuale del personale incaricato di elevata qualificazione in avvalimento è effettuata sulla base degli obiettivi assegnati dai dirigenti di riferimento, in coerenza con i propri obiettivi e con il Sistema di misurazione e valutazione delle *performance* del personale non dirigenziale in avvalimento all'Ufficio di supporto di cui alle con le Linee guida 2024 (All_2);

la valutazione della *performance* organizzativa del personale dirigenziale e non dirigenziale è effettuata sulla base degli obiettivi trasversali relativi alla formazione del personale in avvalimento, in materia di prevenzione alla corruzione e protezione dei dati, nonché alla promozione della trasparenza, assegnati dal Commissario straordinario e condivisi con i dirigenti interessati (All_4), in coerenza con il Sistema di misurazione e valutazione delle *performance* del suddetto personale, di cui alle Linee guida 2024 (All_2);

per quanto concerne le indennità di cui all'art. 85 del CCNL della Presidenza del Consiglio dei ministri 2002-2005, così come modificato dall'art. 71 del CCNL 2016-2018, e agli articoli 7 e 8 del CCNI 23 dicembre 2023 (*ex* articoli 15 e 18 del CCNI 10 novembre 2009) e all'art. 9 del CCNI 23 dicembre 2023 (*ex* art. 18 del CCNI 10 novembre 2009) relativo al personale del comparto della Presidenza del Consiglio dei ministri, la misurazione e valutazione delle prestazioni effettivamente rese è effettuata mediante gli indicatori contenuti nelle Linee guida 2024 (All_2) ed è attestata con apposito provvedimento del direttore dell'area personale della Direzione 1, previo nulla osta dei coordinatori funzionali di ciascuna direzione.

Ritenuto, quindi:

di provvedere, sentiti i coordinatori funzionali ed i dirigenti interessati, alla definizione e approvazione:

del Piano delle *performance* 2024 dell'Ufficio di supporto al Commissario straordinario di Governo per il Giubileo della Chiesa cattolica 2025 (All_1);

del Sistema di misurazione e valutazione delle *performance* del personale dirigenziale e non dirigenziale in avvalimento presso l'Ufficio di supporto al Commissario di cui alle Linee guida 2024 e agli indicatori ivi contenuti (All_2);

degli obiettivi gestionali 2024 per il personale dirigenziale di cui alle schede di programmazione della *performance* individuale (All_3);

degli obiettivi trasversali 2024 per il personale dirigenziale e non dirigenziale in avvalimento all'Ufficio di supporto al Commissario, di cui alle schede di programmazione della *performance* organizzativa (All_4);

dei modelli di schede di programmazione e scheda obiettivi/valutazione del personale non dirigenziale incaricato di elevata qualificazione in avvalimento presso l'Ufficio di supporto al Commissario (All_5a e All_5b);

delle schede di valutazione del personale dirigenziale e non dirigenziale in avvalimento presso l'Ufficio di supporto al Commissario (All_6a, All_6b, All_6c1 e 6c2);

di demandare ai dirigenti l'approvazione degli obiettivi 2024 del rispettivo personale in avvalimento incaricato di elevata qualificazione, in coerenza con i propri obiettivi e con il Sistema di misurazione e valutazione delle *performance* del personale di cui alle Linee guida 2024 e agli indicatori ivi contenuti (All_2), ai fini della valutazione della *performance* individuale;

Dato atto che la succitata disposizione commissariale n. 6/2024, come modificata ed integrata con il presente provvedimento, fa salva l'erogazione delle spettanze stipendiali di base e dell'eventuale trattamento economico accessorio già erogato dagli enti di appartenenza al personale dirigenziale e non dirigenziale in avvalimento alla Struttura commissariale;

Visto l'art. 7, comma 1, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, e successive modificazioni ed integrazioni, secondo cui «Le amministrazioni pubbliche valutano annualmente la *performance* organizzativa e individuale. A tale fine adottano e aggiornano annualmente, previo parere vincolante dell'Organismo indipendente di valutazione, il Sistema di misurazione e valutazione della *performance*.»;

Dato atto, altresì, che in ossequio al dettato di cui all'art. 7, comma 5, del decreto legislativo n. 165/2001, e successive modificazioni ed integrazioni, che dispone che «Le amministrazioni pubbliche non possono erogare trattamenti economici accessori che non corrispondano alle prestazioni effettivamente rese»:

la valutazione annuale della *performance* individuale e organizzativa del personale dirigenziale è attestata dal Commissario straordinario, in coerenza con quanto stabilito con disposizione commissariale n. 6/2024, sulla base delle schede di programmazione in coerenza con il Sistema di misurazione e valutazione delle *performance*



del personale, di cui alla linee guida e agli indicatori ivi indicati (All_2) mediante le schede di valutazione allegate al presente provvedimento (All_6a);

la valutazione annuale della *performance* individuale e organizzativa del personale non dirigenziale incaricato di elevata qualificazione è effettuata dai dirigenti di riferimento, anche avvalendosi del sistema informativo in uso presso gli enti di appartenenza, sulla base delle schede di programmazione, in coerenza con il Sistema di misurazione e valutazione delle *performance* del personale, di cui alle linee guida e agli indicatori ivi indicati (All_2) mediante le schede di valutazione allegate al presente provvedimento (All_6b);

la valutazione annuale della *performance* individuale e organizzativa del personale non dirigenziale è effettuata dai dirigenti di riferimento, anche avvalendosi del sistema informativo in uso presso gli enti di appartenenza, mediante le schede di valutazione allegate al presente provvedimento (All_6c1 e 6c2);

la misurazione e valutazione delle prestazioni effettivamente rese, ai fini della corresponsione delle indennità di cui all'art. 85 del CCNL della Presidenza del Consiglio dei ministri 2002-2005, così come modificato dall'art. 71 del CCNL 2016-2018, nonché degli articoli 7, 8 e 9 del su richiamato CCNI 28 dicembre 2023 (*ex* articoli 15 e 18 del CCNI 10 novembre 2009), è effettuata mediante gli indicatori contenuti nelle Linee guida 2024 (All_2) ed è attestata con apposito provvedimento del direttore dell'area personale della Direzione 1 dell'Ufficio di supporto al Commissario, previo nulla osta dei coordinatori funzionali di ciascuna direzione dell'ufficio medesimo, in coerenza con quanto stabilito dalla disposizione commissariale n. 6/2024;

Atteso che l'art. 1, comma 443, della legge n. 234/2021, e successive modificazioni ed integrazioni, dispone che «[...] I provvedimenti di natura regolatoria, ad esclusione di quelli di natura gestionale, adottati dal Commissario straordinario sono sottoposti al controllo preventivo della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*. Si applica l'art. 3, comma 1-*bis*, della legge 14 gennaio 1994, n. 20. [...]»;

Atteso, altresì, che il su richiamato art. 1, comma 443, della legge n. 234/2021, e successive modificazioni ed integrazioni, prevede che «In ogni caso, durante lo svolgimento della fase del controllo, l'organo emanante può, con motivazione espressa, dichiarare i predetti provvedimenti provvisoriamente efficaci, esecutori ed esecutivi, a norma degli articoli 21-*bis*, 21-*ter* e 21-*quater* della legge 7 agosto 1990, n. 241»;

Dato atto dell'esigenza di assicurare con tempestività la definizione e l'approvazione del Sistema di misurazione e valutazione della *performance* 2024 del personale dirigenziale e non dirigenziale in avvalimento all'Ufficio di supporto al Commissario, di cui alla linee guida (All_2) e del Piano delle *performance* (All_1) ai fini dell'erogazione del trattamento economico accessorio del personale dirigenziale e non dirigenziale, a valere sui fondi di cui all'intervento 189 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 giugno 2023, di cui alla disposizione commissariale n. 6/2024;

Rilevato che il Commissario straordinario svolge funzioni analoghe all'Organismo indipendente di valutazione (OIV), a fronte dell'avvenuta abilitazione del relativo profilo come da comunicazione dell'ANAC del 13 settembre 2023, acquisita in pari data al protocollo commissariale al n. RM/2465;

Dato atto che il Commissario straordinario, in qualità di organismo che svolge funzioni analoghe all'Organismo indipendente di valutazione (OIV), esprime parere positivo in merito al Sistema di misurazione e valutazione della *performance*, di cui alla presente disposizione, ai sensi dell'art. 7, comma 1, del decreto legislativo n. 150/2009, e successive modificazioni ed integrazioni;

Per quanto espresso in narrativa e nei *considerata*;

Dispone:

In ossequio al dettato di cui all'art. 7 del decreto legislativo n. 150/2009, e successive modificazioni ed integrazioni, e all'art. 7, comma 5, del decreto legislativo n. 165/2001, e successive modificazioni ed integrazioni, quanto segue:

1. di adeguare quanto definito con la disposizione commissariale n. 6/2024 relativa alla determinazione del trattamento economico accessorio del personale dirigenziale e non dirigenziale in avvalimento alla Struttura commissariale in merito alle indennità di cui agli articoli 15 e 18 CCNI 10 novembre 2009, stanti la disapplicazione dei citati articoli intervenuta ad opera del CCNI 23 dicembre 2023, con contestuale introduzione dei nuovi istituti di cui agli articoli 7, 8 e 9 del predetto contratto, come segue:

1a. l'applicazione dell'istituto indennitario di cui agli articoli 7 e 8 del CCNI 23 dicembre 2023 (*ex* articoli 15 e 18 del CCNI 10 novembre 2009) al personale non dirigenziale delle Direzioni 1, 2 e 3 dell'Ufficio di supporto al Commissario, anche incaricato di elevata qualificazione nonché al personale della Segreteria del Commissario straordinario, di cui agli allegati B, B1, B2 e B3 alla disposizione commissariale n. 32/2023, fatte salve eventuali modifiche/integrazioni del personale in avvalimento e/o delle relative percentuali di avvalimento, appartenente ai ruoli delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165/2001, e successive modificazioni ed integrazioni, ivi collocato in avvalimento, in posizione di comando, fuori ruolo o analogo istituto previsto dai rispettivi ordinamenti, a far data dal mese di febbraio 2024 e sino al 31 dicembre 2025;

1b. l'applicazione dell'istituto indennitario di cui all'art. 9 del CCNI 23 dicembre 2023 (*ex* art. 18 del CCNI 10 novembre 2009) al solo personale non dirigenziale di categoria C e D (non incaricato di elevata qualificazione) delle Direzioni 1, 2 e 3 dell'Ufficio di supporto al Commissario, nonché al personale della Segreteria del Commissario straordinario, di cui agli allegati B, B1, B2 e B3 alla disposizione commissariale n. 32/2023, in avvalimento al 100% in coerenza con quanto disposto dal citato articolo che ne esclude, per quel che qui rileva, l'applicabilità al personale in *part-time* orizzontale;



1c. la conferma dell'applicazione dell'istituto indennitario dei cui all'art. 85 del CCNL della Presidenza del Consiglio dei ministri 2002-2005, così come modificato dall'art. 71 del CCNL 2016-2018, così come definito dalla disposizione commissariale n. 6/2024;

2. di approvare il Piano delle *performance* 2024 dell'Ufficio di supporto al Commissario straordinario di Governo per il Giubileo della Chiesa cattolica 2025, di cui all'All_1 che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

3. di approvare il Sistema di misurazione e valutazione delle *performance* del personale, di cui alle Linee guida 2024 (All_2) che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

4. di approvare le schede di programmazione degli obiettivi gestionali del personale dirigente e quelli trasversali, relativi all'annualità 2024, di cui, rispettivamente, all'All_3 e all'All_4, che formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

5. di approvare i modelli di scheda di programmazione (All_5a) e di scheda obiettivi/valutazione del personale incaricato di elevata qualificazione (All_5b) che formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

6. di approvare le schede di valutazione del personale dirigenziale e non dirigenziale in avvalimento presso l'Ufficio di supporto al Commissario straordinario di Governo per il Giubileo della Chiesa cattolica 2025, di cui agli All_6a, 6b, 6c1 e 6c2, che formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

7. che, relativamente all'annualità 2024, ai fini dell'erogazione del trattamento economico accessorio del personale dirigenziale e non dirigenziale, di cui alla disposizione commissariale n. 6/2024, a valere sui fondi di cui all'intervento 189 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 giugno 2023 e nei limiti delle risorse finanziarie disponibili:

7a. la valutazione della *performance* individuale del personale dirigenziale in avvalimento alla Struttura commissariale è attestata dal Commissario straordinario in relazione agli obiettivi gestionali assegnati, di cui alle schede di programmazione della *performance* individuale (All_3), definite in coerenza con il Sistema di misurazione e valutazione delle *performance* del personale, di cui alla linee guida e agli indicatori ivi indicati (All_2);

7b. la valutazione della *performance* individuale del personale incaricato di elevata qualificazione in avvalimento è effettuata sulla base degli obiettivi assegnati dai dirigenti di riferimento in coerenza con i propri obiettivi, indicatori e Linee guida 2024;

7c. la valutazione della *performance* organizzativa del personale dirigenziale e non dirigenziale sarà effettuata sulla base degli obiettivi trasversali, relativi alla formazione del personale in avvalimento in materia di prevenzione alla corruzione e protezione dei dati, nonché alla promozione della trasparenza, di cui all'All_4, assegnati dal Commissario straordinario e condivisi con i dirigenti interessati in coerenza con quanto riportato nelle Linee guida 2024, di cui all'All_2;

7d. per quanto concerne le indennità di cui all'art. 85 del CCNL della Presidenza del Consiglio dei ministri 2002-2005, così come modificato dall'art. 71 del CCNL 2016-2018, e agli articoli 7 e 8 del CCNI 23 dicembre 2023 (*ex* articoli 15 e 18 del CCNI 10 novembre 2009) e all'art. 9 del CCNI 23 dicembre 2023 (*ex* art. 18 del CCNI 10 novembre 2009) relativo al personale del comparto della Presidenza del Consiglio dei ministri, la misurazione e valutazione delle prestazioni rese avverrà sulla base degli indicatori di cui al più volte richiamato All_2 ed è attestata con apposito provvedimento del direttore dell'area personale della Direzione 1, previo nulla osta dei coordinatori funzionali di ciascuna direzione, in coerenza con quanto stabilito dalla disposizione commissariale n. 6/2024;

8. è fatta salva l'erogazione delle spettanze stipendiali di base e dell'eventuale trattamento economico accessorio erogato o da erogarsi dagli enti di appartenenza, sulla base del sistema di misurazione e valutazione dagli stessi adottato, al personale dirigenziale e non dirigenziale in avvalimento alla Struttura commissariale, di cui agli allegati B, B1, B2 e B3 della su richiamata disposizione commissariale n. 32/2023, fatte salve, altresì, le eventuali modifiche/integrazioni del personale in avvalimento e/o delle relative percentuali di avvalimento, secondo quanto già previsto nella disposizione commissariale n. 6/2024;

9. di dichiarare la presente disposizione provvisoriamente efficace, ai sensi dell'art. 1, comma 443, della legge n. 234/2021, e successive modificazioni ed integrazioni;

10. la trasmissione del presente provvedimento ai competenti organi di controllo e la successiva pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana;

11. la notifica della presente disposizione ai dirigenti dell'Ufficio di supporto al Commissario incaricati di assicurarne la più ampia diffusione e conoscenza al personale operante presso la Struttura commissariale;

12. la trasmissione della presente disposizione alla Direzione generale, al Dipartimento organizzazione e risorse umane, alla Ragioniera generale, all'ufficio di scopo «Ufficio di raccordo tra Roma Capitale ed il Commissario straordinario per il Giubileo 2025», all'Ufficio centrale risorse della Città metropolitana di Roma Capitale, per l'adozione degli atti di rispettiva competenza;

13. la pubblicazione della presente disposizione nell'apposita sezione «Amministrazione Trasparente» del sito web istituzionale del Commissario straordinario, in conformità alla vigente normativa.

Roma, 15 maggio 2024

Il Commissario straordinario: GUALTIERI

Registrato alla Corte dei conti il 7 giugno 2024
Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, reg. n. 1641

AVVERTENZA:

Gli allegati alla presente disposizione sono consultabili sul sito istituzionale del Commissario straordinario nella sezione amministrazione trasparente.

24A03075



ORDINANZA 7 giugno 2024.

Disposizioni transitorie in relazione agli istituti di mobilità, comando, assegnazione temporanea o distacco. (Ordinanza n. 21).

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DI GOVERNO PER IL GIUBILEO DELLA CHIESA CATTOLICA 2025

Vista la legge 30 dicembre 2021, n. 234 e successive modificazioni ed integrazioni, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024», che, all'art. 1:

- al comma 421, dispone la nomina con decreto del Presidente della Repubblica, ai sensi dell'art. 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, di un Commissario straordinario del Governo, in carica fino al 31 dicembre 2026, al fine di assicurare gli interventi funzionali alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025 nella città di Roma e l'attuazione degli interventi relativi alla Misura M1C3-Investimento 4.3 del Piano nazionale di ripresa e resilienza (di seguito «PNRR»), di cui al comma 420 del predetto art. 1;

- al comma 422, dispone che «Il Commissario straordinario di cui al comma 421 predispone, sulla base degli indirizzi e del piano di cui all'art. 1, comma 645, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, e nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente a tale scopo destinate, la proposta di programma dettagliato degli interventi connessi alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025, da approvare con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze. La proposta di programma include gli interventi relativi alla Misura di cui al comma 420 [ndr Misura M1C3-Investimento 4.3 del PNRR], individuati in accordo con il Ministro del turismo, il quale può delegare il Commissario straordinario alla stipula di specifici accordi con i soggetti attuatori»;

- al comma 425, dispone che «Ai fini dell'esercizio dei compiti di cui al comma 421, il Commissario straordinario, limitatamente agli interventi urgenti di particolare criticità, può operare a mezzo di ordinanza, in deroga a ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, delle disposizioni del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonché dei vincoli inderogabili derivanti all'appartenenza all'Unione europea. Le ordinanze adottate dal Commissario straordinario sono immediatamente efficaci e sono pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale*»;

- al comma 426, dispone che «Il Commissario straordinario coordina la realizzazione di interventi ricompresi nel programma dettagliato di cui al comma 422, nonché di quelli funzionali all'accoglienza e alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025 avvalendosi della società di cui al comma 427 [ndr Società Giubileo Spa], tenendo conto, in relazione agli interventi relativi alla Misura di cui al comma 420 dell'obbligo di rispettare gli obiettivi intermedi e gli obiettivi finali stabiliti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza».

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 2022 con il quale il Sindaco *pro tempore* di Roma Capitale è stato nominato Commissario straordinario di Governo per il Giubileo della Chiesa cattolica 2025 (di seguito, «Commissario straordinario») al fine di assicurare gli interventi funzionali alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025 nell'ambito del territorio di Roma Capitale, come modificato dal successivo decreto del Presidente della Repubblica del 21 giugno 2022.

Visto il decreto-legge del 17 maggio 2022, n. 50 recante «Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina», convertito con modificazioni nella legge 15 luglio 2022, n. 91, ed, in particolare, l'art. 13 rubricato «Gestione dei rifiuti a Roma e altre misure per il Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025» che, al comma 1, attribuisce al Commissario di Governo limitatamente al periodo del relativo mandato e con riferimento al territorio di Roma Capitale, tenuto anche conto di quanto disposto dall'art. 114, terzo comma, della Costituzione, le competenze assegnate alle regioni ai sensi degli articoli 196 e 208 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

Visti, altresì

- il decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito con modificazioni dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, recante «Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)», il cui art. 40, rubricato «Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025 e misure per l'attuazione di "*Caput Mundi-Next Generation* EU per grandi eventi turistici"», al comma 1, prevede che ai i fini della realizzazione degli investimenti in materia di «*Caput Mundi* - *Next Generation* EU per grandi eventi turistici» di cui alla (Misura M1C3, investimento) 4.3 del PNRR, il Ministro del turismo può avvalersi del Commissario straordinario delegandolo alla stipula degli accordi con i soggetti attuatori e alla conseguente fase attuativa del programma;

- la delega conferita al Commissario straordinario dal Ministro del turismo con decreto prot. n. 6971 del 27 maggio 2022 ai fini della stipula, nell'ambito del PNRR, degli accordi con i soggetti attuatori e alla conseguente fase attuativa del programma degli investimenti di cui al decreto 6 agosto 2021 del Ministro dell'economia e delle finanze, Misura M1C3 – 4.3 «*Caput Mundi – Next Generation* EU per grandi eventi turistici», con particolare riferimento agli aspetti relativi al coordinamento della fase attuativa, alla vigilanza sugli interventi ed al monitoraggio dello svolgimento degli stessi, con attivazione del potere sostitutivo di cui all'art. 1, comma 438, della legge n. 234/2021, in caso di criticità realizzative o esecutive che rendano difficile il completamento degli interventi nei tempi previsti dai contratti di affidamento;

- il decreto del 24 giugno 2022 con il quale il Ministro del turismo ha approvato l'elenco degli interventi relativi alla Misura M1C3, investimento 4.3 «*Caput mundi – Next generation* EU per grandi eventi turistici» del PNRR, come individuati nella ordinanza Commissariale n. 2/2022.



Vista la legge 30 dicembre 2023, n. 213 recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026» e successive modificazioni ed integrazioni che, all'art. 1, al comma 488 dispone che «in relazione alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025, per la pianificazione e la realizzazione delle opere e degli interventi funzionali all'evento, anche con riferimento alle relative risorse umane, dispone l'istituzione di un fondo nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze di parte corrente con una dotazione pari a 75 milioni di euro nell'anno 2024, a 305 milioni di euro nell'anno 2025 e a 8 milioni di euro nell'anno 2026; nel predetto fondo confluiscono le risorse di cui all'art. 1, comma 420, secondo periodo, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2024, 70 milioni di euro per l'anno 2025 e 10 milioni di euro per l'anno 2026. È altresì autorizzata la spesa per interventi di conto capitale nella misura di 50 milioni di euro per l'anno 2024, 70 milioni di euro per l'anno 2025 e 100 milioni di euro per l'anno 2026. Le risorse di cui al presente comma sono ripartite con il provvedimento e secondo le modalità di cui all'art. 1, comma 422, della legge 30 dicembre 2021, n. 234».

Visti

- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 15 dicembre 2022 che, in attuazione di quanto disposto dall'art. 1, comma 422, della legge n. 234/2021 e successive modificazioni ed integrazioni, ha approvato la proposta di Programma dettagliato degli interventi essenziali e indifferibili predisposta dal Commissario, di cui alla nota prot. n. RM/2022/224, come integrata con nota prot. n. RM/2022/242;

- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell'8 giugno 2023 che, in attuazione di quanto disposto dall'art. 1, comma 422, della legge n. 234/2021 e successive modificazioni ed integrazioni, ha approvato il Programma dettagliato degli interventi connessi alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica 2025 (di seguito «Programma dettagliato»);

- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 aprile 2024 recante l'approvazione della proposta di piano delle azioni di intervento connesse con le celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica dell'anno 2025, denominato «Progetto Accoglienza».

Visti

- l'art. 13, comma 3, del su richiamato decreto-legge n. 50/2022, convertito con modificazioni dalla legge n. 91/2022, ai sensi del quale «[…] Il Commissario straordinario si avvale di una struttura commissariale, anche sulla base di apposite convenzioni con le amministrazioni pubbliche, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. […]»;

- l'art. 1, comma 5-*bis*, del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 2022, così come modificato dall'art. 1, lettera *a)* del DPR 21 giugno 2022, che dispone che, per l'esercizio dei compiti di cui all'art. 1, comma 3, del citato decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 2022, il «[…] Commissario si avvale degli uffici di Roma Capitale […]».

Viste

- la convenzione sottoscritta in data 20 gennaio 2023 tra il Commissario straordinario di Governo, Roma Capitale e la Città metropolitana di Roma Capitale ai fini della costituzione della struttura commissariale in avvalimento a supporto del Commissario medesimo per il perseguimento delle finalità e l'esercizio delle funzioni allo stesso demandate in relazione sia agli interventi giubilari sia per l'attuazione del Piano di Gestione dei Rifiuti di Roma Capitale;

- la disposizione commissariale n. 1 del 23 gennaio 2023 e successive modificazioni ed integrazioni con la quale il Commissario straordinario ha costituito la struttura commissariale in avvalimento, ai sensi dell'art. 13, comma 3, del decreto-legge n. 50/2022, convertito con modificazioni dalla legge 91/2022, in coerenza con quanto disposto con le su richiamate convenzioni, denominata «Ufficio di supporto al Commissario straordinario di Governo per il Giubileo della Chiesa cattolica 2025» (di seguito «Ufficio di supporto al Commissario» o «Struttura commissariale») articolata in tre direzioni.

Vista, altresì, l'ordinanza del Sindaco di Roma Capitale n. 19 del 13 febbraio 2023 con la quale è stato costituito nell'ambito dell'Ufficio di Gabinetto, l'Ufficio di scopo denominato «Ufficio di raccordo tra Roma Capitale ed il Commissario straordinario per il Giubileo 2025» (di seguito «Ufficio di raccordo»), con il compito di operare il raccordo tra la struttura commissariale e le strutture capitoline avvalse, per il tramite del supporto operativo del personale in servizio presso l'Ufficio di scopo medesimo, da assegnare temporaneamente all'Ufficio di supporto al Commissario, reperito per il tramite della procedura attivata da Roma Capitale - Dipartimento organizzazione e risorse umane competente *ratione materiae* con nota prot. n. GB/2023/12986, acquisita al protocollo commissariale al n. RM/2023/289.

Atteso che

- Roma Capitale con nota prot. n. GB/45591 del 30 maggio 2024, acquisita in pari data al protocollo commissariale al n. RM/2907, ha richiesto al Commissario straordinario l'emanazione di un provvedimento transitorio che consenta di rinviare, in deroga alla normativa vigente, sino al 31 dicembre 2025, le fuoriuscite di personale da Roma Capitale verso altre pubbliche amministrazioni, compresi gli organi centrali di Governo, conseguenti al ricorso al comando, alla mobilità ovvero ad istituti similari;

- tale richiesta è dovuta alla circostanza che, nonostante la pianificazione assunzionale attuata dall'attuale Amministrazione capitolina, che ha consentito l'ingresso di nuove risorse volte a sanare in parte l'importante riduzione di organico cui l'Ente ha dovuto far fronte nell'ultimo decennio, la stessa risente di un ormai costante transito di personale verso altre Amministrazioni;

- tale situazione mette a rischio la realizzazione degli interventi giubilari in tempi coerenti con l'ormai prossimo avvio dell'Anno Santo, come evidenziato dall'Amministrazione e dalle strutture capitoline quotidianamente impegnate, a diverso titolo, sia nelle attività organizzative che in quelle direttamente legate all'esecuzione degli interventi infrastrutturali.



Dato atto che

- Roma Capitale con Memoria di Giunta capitolina n. 20 del 10 marzo 2023 recante «Indirizzi politici in materia di mobilità interna ed esterna del personale capitolino», nel rilevare che la consistenza dell'organico del personale capitolino in servizio è inferiore di un terzo rispetto al fabbisogno dell'Ente e nel registrare un incremento consistente delle richieste di altre pubbliche amministrazioni per mobilità, distacchi o comandi, ha impegnato il direttore del Dipartimento organizzazione e risorse umane a «ridurre l'uscita del personale capitolino verso altre Amministrazioni, limitandosi alle fattispecie previste come obbligatorie dalla legge e agli istituti che prevedono l'interscambio di risorse umane»;

- in ossequio agli indirizzi formulati dalla Giunta con la su richiamata memoria, il direttore del Dipartimento organizzazione e risorse umane, con circolari n. GB/2023/18303 e n. GB/2023/25414, ha dettato le disposizioni operative volte a darne diretta attuazione.

Preso atto che stante quanto rappresentato da Roma Capitale con la su richiamata nota prot. n. GB/2024/45591, nonostante le misure ad oggi adottate, «la ridotta crescita degli organici si è … mantenuta inalterata».

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche».

Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127 e successive modificazioni ed integrazioni, recante «Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo» ed in particolare l'art. 17, comma 14, ai sensi del quale «Nel caso in cui disposizioni di legge o regolamentari dispongano l'utilizzazione presso le amministrazioni pubbliche di un contingente di personale in posizione di fuori ruolo o di comando, le amministrazioni di appartenenza sono tenute ad adottare il provvedimento di fuori ruolo o di comando entro quindici giorni dalla richiesta».

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» ed in particolare l'art. 30, comma 1-*quinquies* ai sensi del quali «Per il personale non dirigenziale delle amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, delle autorità amministrative indipendenti e dei soggetti di cui all'art. 70, comma 4, i comandi o distacchi sono consentiti esclusivamente nel limite del 25 per cento dei posti non coperti all'esito delle procedure di mobilità di cui al presente articolo. La disposizione di cui al primo periodo non si applica ai comandi o distacchi obbligatori, previsti da disposizioni di legge, ivi inclusi quelli relativi agli uffici di diretta collaborazione, nonché a quelli relativi alla partecipazione ad organi, comunque denominati, istituiti da disposizioni legislative o regolamentari che prevedono la partecipazione di personale di amministrazioni diverse, nonché ai comandi presso le sedi territoriali dei ministeri, o presso le unioni di comuni per i comuni che ne fanno parte».

Rilevato come, nonostante le misure correttive adottate da Roma Capitale, volte a limitare la fuoriuscita di personale capitolino per il tramite del ricorso agli istituti di mobilità, comando, assegnazione temporanea o distacco, permanga un quadro di criticità generale, acuito dall'incremento delle richieste di comando obbligatorio ai sensi di legge;

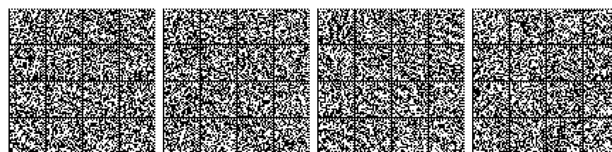
che tale situazione incide negativamente sul funzionamento della macchina amministrativa con ripercussioni negative anche sulle azioni che l'Amministrazione è chiamata ad assicurare in relazione all'evento giubilare che prenderà avvio il prossimo 24 dicembre con l'apertura della Porta Santa.

Richiamato il parere rilasciato dall'Avvocatura generale dello Stato in data 2 febbraio 2024, acquisito in pari data al protocollo commissariale al n. RM/541, in ordine all'ambito di applicazione dei poteri d erogatori commissariali di cui al comma 425 dell'art. 1 della legge n. 234/2021 e successive modificazioni ed integrazioni con particolare riferimento, per quel che qui rileva, all'adozione delle necessarie disposizioni, anche derogatorie, per la funzionalità delle strutture amministrative e del relativo personale, delle amministrazioni o degli enti in avvalimento, nonché della stessa struttura commissariale, laddove è dato leggere «… potrebbe, dunque, dirsi astrattamente ammissibile che la facoltà derogatoria si estenda anche all'adozione di misure che attengano alla funzionalità delle strutture e del personale delle amministrazioni e degli enti di cui il Commissario si avvale e che constano essere la società Giubileo 2025, in virtù del comma 426 dell'art. 1 della legge n. 234/201, e gli uffici di Roma Capitale, in virtù del comma 5-*bis* dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 2022 introdotto dal decreto del Presidente della Repubblica 21 giugno 2022».

Rilevato che il predetto parere dell'Avvocatura generale dello Stato richiama la necessità che le deroghe rientrino da un lato «nell'ambito oggettivo delineato dalle norme di legge facoltizzanti tale deroghe (nel caso del richiamato comma 425, la finalizzazione all'assolvimento dei compiti di cui al precedente comma 421, e la limitazione agli interventi urgenti di particolare criticità) e, dall'altro, che […] esse rispettino il criterio «teleologico» della coerenza e della proporzionalità con le finalità da raggiungere, rispetto all'evento giubilare 2025 […]».

Ritenuto che in relazione ad esigenze di celerità ed efficienza in vista dell'approssimarsi dell'evento giubilare, il Commissario straordinario, al fine di garantire, nel breve lasso di tempo mancante, la realizzazione degli interventi funzionali alla celebrazione del Giubileo nella città di Roma, debba poter continuare ad avvalersi della professionalità e delle conoscenze dell'Amministrazione capitolina maturate dai dipendenti di Roma Capitale, stante la trasversalità delle attività funzionali alla realizzazione delle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025.

Atteso che il comma 425 dell'art. 1 della legge n. 234/2021 e successive modificazioni ed integrazioni dispone che «Ai fini dell'esercizio dei compiti di cui



al comma 421, il Commissario straordinario, limitatamente agli interventi urgenti di particolare criticità, può operare a mezzo di ordinanza, in deroga a ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, delle disposizioni del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonché dei vincoli inderogabili derivanti all'appartenenza all'Unione europea […]».

Per quanto espresso in premessa e nei considerata;

Dispone:

con i poteri di cui al comma 425, dell'art. 1, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 e successive modificazioni ed integrazioni:

1) che l'Amministrazione capitolina, in relazione alle richieste di mobilità, comando, assegnazione temporanea o distacco dall'Amministrazione capitolina verso altre pubbliche amministrazioni, organismi e istituzioni, nell'ambito della propria autonomia organizzativa e gestionale, è autorizzata a denegare tale richieste, in deroga all'art. 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127 e successive modificazioni ed integrazioni, sino al 31 dicembre 2025;

2) che la deroga di cui al punto 1) del presente provvedimento non si applica con riferimento alle esigenze dell'

- Ufficio di supporto al Commissario costituito con disposizione commissariale n. 1/2023 e successive modificazioni ed integrazioni;

3) la pubblicazione della presente ordinanza sul sito istituzionale del Commissario straordinario di Governo, raggiungibile al seguente indirizzo http://commissari.gov.it/giubileo2025 .

La presente ordinanza è immediatamente efficace ed è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale amministrativo regionale del Lazio nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ovvero ricorso al Capo dello Stato entro centoventi giorni, ai sensi del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 e successive modificazioni ed integrazioni, di «Attuazione dell'art. 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al Governo per il riordino del processo amministrativo».

Roma, 7 giugno 2024

Il Commissario straordinario: GUALTIERI

24A03076

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Loperamide Aurobindo»

Estratto determina AAM/PPA n. 426/2024 del 24 maggio 2024

L'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale LOPERAMIDE AUROBINDO è modificata, a seguito delle procedure approvate dallo Stato membro di riferimento (RMS).

Codice pratica: VC2/2021/411 (DE/H/6120/01/II/07).

Variazione tipo II: C.I.2.b:

adeguamento dei paragrafi 4.4, 4.5, 4.6, 4.8, 4.9, 5.1, 5.2 e 5.3 del riassunto delle caratteristiche del prodotto, e corrispondenti paragrafi del foglio illustrativo, al prodotto di riferimento;

adeguamento degli stampati alla recente versione del QRD *template*;

adeguamento degli stampati alla recente versione della linea guida eccipienti.

Codice pratica C1A/2022/1471 (DE/H/6120/01/IA/009).

Variazione tipo IA: C.I.3.a:

aggiornamento degli stampati in linea con l'esito della procedura PSUSA/00010665/202105.

Confezioni:

045592019 - «2 mg capsule rigide» 6 capsule in blister PVC/AL;

045592021 - «2 mg capsule rigide» 8 capsule in blister PVC/AL;

045592033 - «2 mg capsule rigide» 10 capsule in blister PVC/AL;

045592045 - «2 mg capsule rigide» 12 capsule in blister PVC/AL;

045592058 - «2 mg capsule rigide» 15 capsule in blister PVC/AL;

045592060 - «2 mg capsule rigide» 18 capsule in blister PVC/AL;

045592072 - «2 mg capsule rigide» 20 capsule in blister PVC/AL;

045592084 - «2 mg capsule rigide» 30 capsule in blister PVC/AL;

045592096 - «2 mg capsule rigide» 50 capsule in blister PVC/AL.

Titolare: Aurobindo Pharma (Italia) s.r.l., codice fiscale 06058020964, con sede legale e domicilio fiscale in via San Giuseppe n. 102 - 21047 Saronno (VA) - Italia.

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determina di cui al presente estratto.

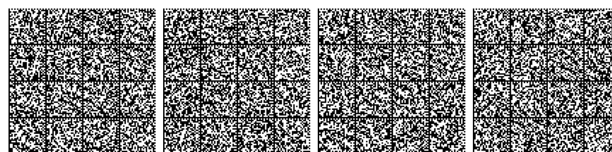
Stampati

1. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente determina al riassunto delle caratteristiche del prodotto ed entro sei mesi, al foglio illustrativo.

2. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determina che i lotti prodotti nel periodo di cui all'art. 2, comma 1, della presente determina,



che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. A decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determina, i farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, che scelgono la modalità di ritiro in formato cartaceo o analogico o mediante l'utilizzo di metodi digitali alternativi. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

24A03039

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di mepivacaina, «Mepivacaina Ogna».

Estratto determina AAM/PPA n. 453/2024 del 3 giugno 2024

L'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale: MEPIVACAINA OGNA;

confezione: 041839010 - «30 mg/ml soluzione iniettabile» 50 cartucce da 1,8 ml;

titolare A.I.C.: Giovanni Ogna e Figli S.r.l. con sede legale e domicilio fiscale in via Morozzo della Rocca n. 3 - 20123 Milano - Italia, codice fiscale 09524420966;

procedura: nazionale;

codice pratica: FVRN/2018/32,

con scadenza il 22 novembre 2018 è rinnovata con validità illimitata e con conseguente modifica del riassunto delle caratteristiche del prodotto e del foglio illustrativo.

Stampati

Le modifiche devono essere apportate per il riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore della determina di cui al presente estratto mentre per il foglio illustrativo entro e non oltre sei mesi dalla medesima data.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della determina di cui al presente estratto che i lotti prodotti nel periodo di cui al precedente paragrafo del presente estratto, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. A decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente estratto, i farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, che scelgono la modalità di ritiro in formato cartaceo o analogico o mediante l'utilizzo di metodi digitali alternativi. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

24A03040

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di colistimetato sodico, «Colistimetato Sodico Accordpharma».

Estratto determina AAM/A.I.C. n. 138 del 5 giugno 2024

Procedura europea n. NL/H/5448/001-002/DC.

Descrizione del medicinale e attribuzione n. A.I.C. è autorizzata l'immissione in commercio del medicinale COLISTIMETATO SODICO ACCORDPHARMA, le cui caratteristiche sono riepilogate nel riassunto delle caratteristiche del prodotto (RCP), foglio illustrativo (FI) ed etichette (Eti), parti integranti della determina di cui al presente estratto, nella forma farmaceutica, dosaggi e confezioni alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate:

titolare A.I.C.: Accord Healthcare S.L.U., con sede legale e domicilio fiscale in World Trade Center, Moll de Barcellona, s/n, Edifici Est 6ª planta, 08039-Barcellona, Spagna (ES).

Confezioni:

«1.000.000 UI polvere per soluzione iniettabile/per infusione» 1 flaconcino in vetro - A.I.C. n. 051093019 (in base 10) 1JR7JV (in base 32);

«1.000.000 UI polvere per soluzione iniettabile/per infusione» 10 flaconcini in vetro - A.I.C. n. 051093021 (in base 10) 1JR7JX (in base 32);

«2.000.000 UI polvere per soluzione iniettabile/per infusione» 1 flaconcino in vetro - A.I.C. n. 051093033 (in base 10) 1JR7K9 (in base 32);

«2.000.000 UI polvere per soluzione iniettabile/per infusione» 10 flaconcini in vetro - A.I.C. n. 051093045 (in base 10) 1JR7KP (in base 32).

Principio attivo: colistimetato sodico.

Produttori responsabili del rilascio dei lotti:

Accord Healthcare Polska Sp.z o.o.

ul. Lutomierska 50, 95-200 Pabianice, Polonia,

o

Laboratori Fundació Dau

C/ C, 12-14 Pol. Ind., Zona Franca, Barcellona, 08040, Spagna.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Per le confezioni sopra indicate è adottata la seguente classificazione ai fini della rimborsabilità: classificazione ai fini della rimborsabilità: C.

Classificazione ai fini della fornitura

Per le confezioni sopra indicate è adottata la seguente classificazione ai fini della fornitura:

classificazione ai fini della fornitura: RNRL - medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa da rinnovare volta per volta, su prescrizione di centri ospedalieri o di specialista: internista, infettivologo, pneumologo, pediatra.

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla determina, di cui al presente estratto.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla determina, di cui al presente estratto.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.



Tutela di mercato

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei termini previsti dall'art. 10, commi 2 e 4, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, secondo cui un medicinale generico non può essere immesso in commercio, finché non siano trascorsi dieci anni dall'autorizzazione iniziale del medicinale di riferimento, ovvero, finché non siano trascorsi undici anni dall'autorizzazione iniziale del medicinale di riferimento, se durante i primi otto anni di tale decennio, il titolare dell'A.I.C. abbia ottenuto un'autorizzazione per una o più indicazioni terapeutiche nuove che, dalla valutazione scientifica preliminare all'autorizzazione, sono state ritenute tali da apportare un beneficio clinico rilevante rispetto alle terapie esistenti.

Il presente paragrafo e la contenuta prescrizione sono da ritenersi applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, in virtù del quale non sono incluse negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Il presente paragrafo e la contenuta prescrizione sono da ritenersi applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Al momento del rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio, la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza non è richiesta per questo medicinale. Tuttavia, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve controllare periodicamente se l'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD), di cui all'art. 107-*quater*, par. 7) della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia europea dei medicinali, preveda la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale. In tal caso il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve presentare i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale in accordo con l'elenco EURD.

Condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio è tenuto a porre in essere le attività e le azioni di farmacovigilanza richieste e dettagliate nel Piano di gestione del rischio (RMP).

Validità dell'autorizzazione

L'autorizzazione ha validità fino alla data comune di rinnovo europeo (CRD) 26 febbraio 2029, come indicata nella notifica di fine procedura (EoP) trasmessa dallo Stato membro di riferimento (RMS).

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

24A03043

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di levetiracetam, «Levetiracetam Eignapharma».

Estratto determina AAM/A.I.C. n. 139 del 5 giugno 2024

Procedura europea n. PT/H/2802/001/DC

Descrizione del medicinale e attribuzione n. A.I.C.: è autorizzata l'immissione in commercio del medicinale LEVETIRACETAM EIGNAPHARMA, le cui caratteristiche sono riepilogate nel riassunto delle caratteristiche del prodotto (RCP), foglio illustrativo (FI) ed etichette (Eti), parti integranti della determina di cui al presente estratto, nella forma farmaceutica, dosaggio e confezione alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate:

Titolare A.I.C.: Eignapharma S.L., con sede legale e domicilio fiscale in Avda. Ernest Lluch 32, Tecnocampus, TCM Tower 2, 6th Floor, 08302 Mataró, Barcellona, Spagna (ES);

Confezione:

«100 mg/ml concentrato per soluzione per infusione» 10 fiale in vetro da 5 ml – A.I.C. n. 051113013 (in base 10) 1JRV1P (in base 32);

Principio attivo: Levetiracetam

Produttore responsabile del rilascio dei lotti:

Netpharmalab Consulting Services

Carretera Fuencarral 22, Alcobendas, 28108, Madrid, Spagna

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Per la confezione sopra indicata è adottata la seguente classificazione ai fini della rimborsabilità:

Classificazione ai fini della rimborsabilità: C

Classificazione ai fini della fornitura

Per la confezione sopra indicata è adottata la seguente classificazione ai fini della fornitura:

Classificazione ai fini della fornitura: OSP – medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile.

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla determinazione, di cui al presente estratto.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla determina, di cui al presente estratto.

In ottemperanza all'art. 80 commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Tutela di mercato

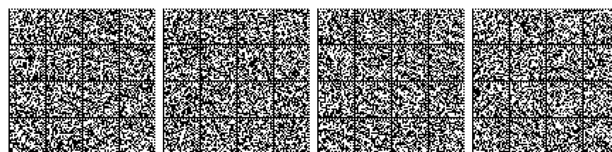
Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei termini previsti dall'art. 10, commi 2 e 4, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, secondo cui un medicinale generico non può essere immesso in commercio, finché non siano trascorsi dieci anni dall'autorizzazione iniziale del medicinale di riferimento, ovvero, finché non siano trascorsi undici anni dall'autorizzazione iniziale del medicinale di riferimento, se durante i primi otto anni di tale decennio, il titolare dell'A.I.C. abbia ottenuto un'autorizzazione per una o più indicazioni terapeutiche nuove che, dalla valutazione scientifica preliminare all'autorizzazione, sono state ritenute tali da apportare un beneficio clinico rilevante rispetto alle terapie esistenti.

Il presente paragrafo e la contenuta prescrizione sono da ritenersi applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14 comma 2 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, in virtù del quale non sono incluse negli stampati quelle parti del riassunto delle



caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Il presente paragrafo e la contenuta prescrizione sono da ritenersi applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Al momento del rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio, la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza non è richiesta per questo medicinale. Tuttavia, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve controllare periodicamente se l'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD), di cui all'art. 107-*quater*, par. 7) della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia europea dei medicinali, preveda la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale. In tal caso il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve presentare i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale in accordo con l'elenco EURD.

Condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio è tenuto a porre in essere le attività e le azioni di farmacovigilanza richieste e dettagliate nel Piano di gestione del rischio (RMP).

Validità dell'autorizzazione

L'autorizzazione ha validità fino alla data comune di rinnovo europeo (CRD) 19 febbraio 2029, come indicata nella notifica di fine procedura (EoP) trasmessa dallo Stato membro di riferimento (RMS).

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

24A03044

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Foznol»

Estratto determina AAM/PPA n. 247/2024 del 5 aprile 2024

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata, a seguito della procedura SE/H/0481/001-006/II/051/G approvata dallo Stato membro di riferimento (RMS):

tre variazioni Tipo II C.I.4 + una variazione Tipo IB C.I.z:

aggiornamento del paragrafo 4.4 del riassunto delle caratteristiche del prodotto e della sezione corrispondente del foglio illustrativo, per adeguamento al *Company Core Data Sheet* (CCDS versione 13.0);

modifiche editoriali minori e adeguamento a QRD *template*,

per il medicinale FOZNOL.

Confezioni:

750 mg polvere orale, 90 bustine in PET/AL/PE - A.I.C. n. 037097223;

1000 mg polvere orale, 90 bustine in PET/AL/PE – A.I.C. n. 037097235;

250 mg compresse masticabili, 90 compresse in flacone HDPE - A.I.C. n. 037097033;

500 mg compresse masticabili, 20 compresse in flacone HDPE - A.I.C. n. 037097110;

500 mg compresse masticabili, 45 compresse in flacone HDPE - A.I.C. n. 037097122;

500 mg compresse masticabili, 90 compresse in flacone HDPE - A.I.C. n. 037097134;

750 mg compresse masticabili, 15 compresse in flacone HDPE - A.I.C. n. 037097058;

750 mg compresse masticabili, 45 compresse in flacone HDPE - A.I.C. n. 037097072;

750 mg compresse masticabili, 90 compresse in flacone HDPE - A.I.C. n. 037097096;

1000 mg compresse masticabili, 10 compresse in flacone HDPE - A.I.C. n. 037097161;

1000 mg compresse masticabili, 15 compresse in flacone HDPE - A.I.C. n. 037097173;

1000 mg compresse masticabili, 90 compresse in flacone HDPE - A.I.C. n. 037097209.

Codice pratica: VC2/2022/562.

Titolare A.I.C.: Takeda Pharmaceuticals International AG Ireland Branch, con sede legale e domicilio fiscale in Block 2 Miesian Plaza, 50 - 58 Baggot Street Lower, Dublin 2, D02 HW68 Irlanda.

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determina di cui al presente estratto.

Stampati

1. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente determina al riassunto delle caratteristiche del prodotto ed entro sei mesi, al foglio illustrativo e all'etichettatura.

2. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determina che i lotti prodotti nel periodo di cui all'art. 2, comma 1, della presente determina, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. A decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determina, i farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, che scelgono la modalità di ritiro in formato cartaceo o analogico o mediante l'utilizzo di metodi digitali alternativi. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determina: la determina ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

24A03045

Rettifica della determina AAM/PPA n. 567/2023 dell'8 settembre 2023, concernente la modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di erdosteina, «Erdotin».

Estratto determina AAM/PPA n. 462/2024 del 4 giugno 2024

La determina AAM/PPA n. 567/2023 dell'8 settembre 2023, pubblicata, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 230 del 2 ottobre 2023, relativa alla specialità medicinale ERDOTIN, è rettificata mediante la sostituzione degli stampati autorizzati relativi alla specialità medicinale, allegati alla stessa.

Codice pratica: VN2/2023/26 bis.

Titolare A.I.C.: Rottapharm S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Galleria Unione n. 5 - 20122 Milano, codice fiscale 04472830159.

Gli stampati corretti ed autorizzati sono allegati alla determina di cui al presente estratto.

Disposizioni finali

La presente determina ha effetto a decorrere dalla notifica, tramite posta elettronica certificata (PEC), alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.



Sono fatti salvi tutti gli effetti *medio tempore* prodotti dalla determina AAM/PPA n. 567/2023 dell'8 settembre 2023, pubblicata, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 230 del 2 ottobre 2023.

24A03046

AUTORITÀ DI BACINO DISTRETTUALE DELLE ALPI ORIENTALI

Aggiornamento della pericolosità idraulica nei Comuni di Verona e Grezzana

Si rende noto che, ai sensi dell'art. 6, comma 4, delle norme tecniche di attuazione del Piano di gestione del rischio di alluvioni, con il decreto del segretario generale n. 44 del 19 marzo 2024 è stata modificata la pericolosità idraulica nei Comuni di Verona e Grezzana (VR).

A seguito dell'affissione all'albo pretorio dei rispettivi comuni, avvenuta nei termini previsti dalla normativa, è pervenuta dal Comune di Verona una osservazione, valutata non pertinente e pertanto non idonea a produrre una revisione della cartografia proposta, come confermato dalla conferenza operativa nella seduta del 6 maggio 2024.

L'aggiornamento ha efficacia dalla data di pubblicazione del presente avviso sulla *Gazzetta Ufficiale*.

Il decreto segretariale è consultabile sul sito www.distrettoalpiorientali.it

24A03081

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA

Comunicato relativo all'approvazione dei corrispettivi di cui all'allegato 1 al decreto 9 maggio 2024, a copertura degli oneri istruttori e gestionali di cui all'articolo 3, comma 2 del decreto 22 dicembre 2023, n. 436, sostenuti dal GSE, a valere su risorse proprie dei soggetti ammessi agli incentivi di cui all'articolo 1, comma 2 del predetto decreto.

Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica n. 175 del 9 maggio 2024, sono stati approvati i «corrispettivi di cui all'allegato 1 al medesimo decreto a copertura degli oneri istruttori e gestionali di cui all'art. 3, comma 2 del decreto ministeriale 22 dicembre 2023, n. 436 sostenuti dal GSE, a valere su risorse proprie dei soggetti ammessi agli incentivi di cui all'art. 1, comma 2 del predetto decreto».

Ai sensi dell'art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, il testo integrale del decreto è consultabile sul sito istituzionale del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica https://www.mase.gov.it/

24A03041

Comunicato relativo all'approvazione dell'aggiornamento delle regole operative GSE e pubblicazione degli avvisi pubblici relativi alle procedure per l'accesso agli incentivi previsti dal decreto 22 dicembre 2023, n. 436.

Con decreto del Capo del Dipartimento energia del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, n. 251 del 31 maggio 2024, è approvato l'aggiornamento delle regole operative e sono pubblicati gli avvisi pubblici relativi alle procedure per l'accesso agli incentivi previsti dal decreto ministeriale 22 dicembre 2023, n. 436.

Ai sensi dell'art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, il testo integrale del decreto è consultabile sul sito istituzionale del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica https://www.mase.gov.it

24A03059

MINISTERO DELL'INTERNO

Soppressione della Parrocchia di S. Giovanni Battista, in Bastida de' Dossi, Comune di Cornale e Bastida

Con decreto del Ministro dell'interno del 24 maggio 2024 viene soppressa la Parrocchia di S. Giovanni Battista, con sede in Bastida de' Dossi, Comune di Cornale e Bastida (PV).

Il provvedimento di soppressione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

Il patrimonio di cui è titolare l'ente soppresso è devoluto secondo le modalità disposte dal provvedimento canonico.

24A03056

Trasferimento della sede della Casa di Procura dell'Istituto Araldi della Buona Novella da Paganico Sabino a Roma

Con decreto del Ministro dell'interno del 24 maggio 2024 viene approvato il trasferimento della sede della Casa di Procura dell'Istituto Araldi della Buona Novella da Paganico Sabino (RI) a Roma.

24A03057

Fusione per incorporazione della Provincia di Basilicata-Salerno dei Frati Minori Cappuccini, in Potenza, nella Provincia di Napoli dei Frati Minori Cappuccini, in Benevento, che contestualmente assume la nuova denominazione di Provincia di Campania-Basilicata dei Frati Minori Cappuccini, in Benevento.

Con decreto del Ministro dell'interno del 24 maggio 2024 è conferita efficacia civile al provvedimento canonico con il quale il Ministro generale dell'Ordine dei Frati Minori Cappuccini ha disposto l'incorporazione con effetto estintivo della Provincia di Basilicata-Salerno dei Frati Minori Cappuccini, con sede in Potenza, nella Provincia di Napoli dei Frati Minori Cappuccini, con sede in Benevento, che contestualmente assume la nuova denominazione di Provincia di Campania-Basilicata dei Frati Minori Cappuccini, con sede in Benevento.

La Provincia di Campania-Basilicata dei Frati Minori Cappuccini subentra in tutti i rapporti attivi e passivi alla Provincia di Basilicata-Salerno dei Frati Minori Cappuccini che contestualmente perde la personalità giuridica civile.

24A03058

MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY

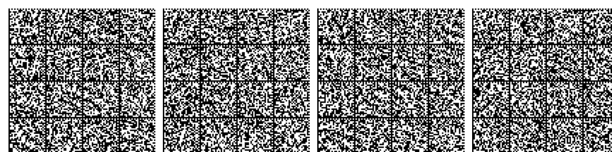
Comunicato relativo alla circolare direttoriale 7 giugno 2024, n. 713 - Avviso pubblico per la selezione di iniziative imprenditoriali nei territori della Regione Toscana interessati dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 29 ottobre 2023.

Con circolare del direttore generale per gli incentivi alle imprese 7 giugno 2024, n. 713, è stato attivato l'intervento di aiuto ai sensi della legge n. 181/1989 che promuove la realizzazione di una o più iniziative imprenditoriali nel territorio dei comuni della Regione Toscana interessati dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 29 ottobre 2023, finalizzate al rafforzamento del tessuto produttivo locale e all'attrazione di nuovi investimenti.

La circolare fissa, altresì, il termine per la presentazione delle domande di accesso alle agevolazioni dalle ore 12,00 del 9 luglio 2024 alle ore 12,00 del 30 ottobre 2024.

Ai sensi dell'art. 8, comma 3, della legge 27 ottobre 2023, n. 160, il testo integrale della circolare è consultabile dalla data del 7 giugno 2024 nel sito del Ministero delle imprese e del made in Italy www.mimit.gov.it

24A03080



MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Fondo per collegamenti aerei di Sicilia e Sardegna

In data 5 giugno 2024 è stato pubblicato nel sito *web* istituzionale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 15 maggio 2024, n. 137, con il quale si ripartiscono le ulteriori risorse, pari a 8 milioni di euro, previste dall'art. 1-*quater*, comma 1, del decreto-legge 29 settembre 2023, n. 132 - convertito in legge 27 novembre 2023, n. 170 - per il rifinanziamento del fondo, relativamente all'anno 2023, istituito dall'art. 1, comma 494, della legge 29 dicembre 2022, n. 197.

24A03079

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Attività antincendio boschivo per la stagione estiva 2024. Individuazione dei tempi di svolgimento e raccomandazioni per un più efficace contrasto agli incendi boschivi e in zone di interfaccia urbano - rurale nonché ai rischi conseguenti.

IL MINISTRO PER LA PROTEZIONE CIVILE E LE POLITICHE DEL MARE

Al sen. Matteo Salvini Ministro delle infrastrutture e dei trasporti

Al Prefetto Matteo Piantedosi Ministro dell'interno

All'on. Guido Crosetto Ministro della difesa

All'on. Francesco Lollobrigida Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

All'on. Gilberto Pichetto Fratin Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica

Al dott. Gennaro Sangiuliano Ministro della cultura

Al sen. Roberto Calderoli Ministro per gli affari regionali e le autonomie

All'on. Raffaele Fitto Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR

Ai Presidenti delle regioni e delle province autonome

Al Presidente dell'Unione delle province italiane

Al Presidente dell'Associazione nazionale dei comuni italiani

Come noto, l'art. 1, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2005, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 26 luglio 2005, n. 152, attribuisce al Presidente del Consiglio dei ministri il compito di individuare i tempi di svolgimento delle attività di antincendio boschivo.

Tali attività risultano delegate al sottoscritto ai sensi di quanto previsto in materia di protezione civile dall'art. 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 12 novembre 2022. Ciò premesso, i tempi di svolgimento delle suddette attività, per la prossima stagione estiva avranno inizio il 15 giugno e termineranno il 15 ottobre 2024.

In vista della stagione estiva 2024, pertanto, al fine di una più efficace azione di contrasto agli incendi boschivi e in zone di interfaccia urbano-rurale (c.d. «incendi di interfaccia»), nonché ai rischi conseguenti, ritengo doveroso condividere con le SS.LL. le considerazioni di cui alle raccomandazioni in allegato, che scaturiscono da quanto registrato in questi ultimi anni e, in particolare, dall'andamento della campagna antincendio boschivo 2023.

Tali raccomandazioni individuano puntualmente le priorità di azione delle varie componenti del sistema e l'auspicio è che ne venga data tempestiva attuazione dalle SS.LL., per quanto di rispettiva competenza, al fine di affrontare la prossima campagna antincendio boschivo con una risposta più efficace ed efficiente.

Nel merito, gli incendi boschivi nel 2023 hanno avuto un andamento in linea con la variabilità statistica del fenomeno, sebbene sia opportuno rilevare alcune situazioni di dettaglio che devono essere prese in considerazione, in un'ottica generale di predisposizione dei sistemi di risposta. Nello specifico, analizzando i dati su scala nazionale, sono state riscontrate delle anomalie nel periodo successivo a quello di riferimento della campagna AIB estiva.

Statisticamente, la parte finale della campagna è stata caratterizzata da una flessione del fenomeno, sebbene nel 2023 si siano avuti dei picchi che, in termini di numero di eventi e di superfici danneggiate dagli incendi, sono da considerarsi eccezionali. Andamenti simili sono stati riscontrati anche in altri Stati dell'area del Mediterraneo, ma occorsi in periodi antecedenti l'avvio della campagna estiva. Il confronto con gli Stati confinanti che subiscono le stesse influenze meteo e climatiche del nostro territorio deve favorire l'analisi del fenomeno su una scala più ampia di quella nazionale e su orizzonti temporali pluriennali, così da meglio comprendere e anticipare quali possano essere le sfide future sulle quali dovranno misurarsi le nostre capacità di contrasto agli incendi boschivi e di interfaccia.

Queste considerazioni, emerse anche agli esiti del *debriefing* tecnico della campagna antincendio boschivo 2023 organizzato dal Dipartimento della protezione civile, hanno portato ad un prolungamento del periodo della campagna estiva antincendio boschivo 2024 sebbene per il futuro debbano far riflettere sull'opportunità di calibrare le capacità del sistema non solo su periodi prefissati, ma modulandole tenendo conto dell'effettiva variabilità del fenomeno.

L'obiettivo di garantire dei livelli minimi di capacità di risposta può essere conseguito anche implementando le opportune azioni di previsione e prevenzione che, se opportunamente attuate con un crescente approccio sinergico e multisettoriale, ridurrebbero il rischio connesso alla variabilità del fenomeno anche al di fuori del periodo di massima pericolosità.

Al riguardo, si proseguirà secondo l'orientamento sistemico già avviato in Italia e potenziato nel 2021 con l'emanazione del decreto-legge 8 settembre 2021, n. 120, convertito con modificazioni dalla legge 8 novembre 2021, n. 155, che punta a rafforzare le capacità operative del Servizio nazionale della protezione civile, a migliorare le capacità di risposta con più efficaci strumenti di coordinamento e *governance* ai diversi livelli territoriali per una migliore integrazione delle misure ordinariamente previste, e a favorire le sinergie tra tutti i soggetti interessati.

Nell'ottica di favorire le sinergie fra le diverse componenti del sistema antincendio boschivo e di protezione civile, il Dipartimento della protezione civile continuerà a curare l'organizzazione dei diversi momenti di incontro plenario, solitamente organizzati prima dell'avvio della campagna antincendio boschivo estiva, per fare il punto sullo stato di approntamento del sistema di risposta nel suo complesso e, successivamente, per analizzare congiuntamente le eventuali criticità riscontrate durante la campagna estiva, con l'auspicio che le SS.LL. conducano, sulla base di quanto emerso, specifiche azioni di verifica da parte delle proprie organizzazioni per programmare le azioni di medio-lungo periodo che consentano al sistema di non trovarsi impreparato anche in occasione degli eventi futuri.



Tra le azioni di monitoraggio e coordinamento che hanno caratterizzato le attività antincendio delle passate campagne antincendio boschivo è sicuramente da sottolineare quella attuata nell'ambito della Cabina di regia permanente antincendio boschivo promossa dal Dipartimento della protezione civile e a cui partecipano il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, i Carabinieri del Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari, il Comando operativo di vertice interforze dello Stato maggiore della difesa, le regioni e province autonome e il Comitato nazionale del volontariato. La Cabina di regia, oltre a consentire un costante monitoraggio dell'andamento della campagna in corso, favorisce la gestione coordinata ed efficace delle varie componenti del sistema antincendio boschivo e, in particolare, quelle legate all'impiego del volontariato nelle attività di gemellaggio fra le regioni e le province autonome.

Nell'ambito delle proprie competenze, il Dipartimento della protezione civile continuerà:

a garantire la previsione delle condizioni di suscettività all'innesco e alla propagazione degli incendi boschivi attraverso il bollettino di previsione nazionale incendi boschivi;

ad assicurare il concorso della flotta aerea antincendio dello Stato, su richiesta delle Sale operative unificate permanenti a supporto dei mezzi terrestri e aerei, messi in campo dalle strutture regionali e provinciali;

a svolgere il monitoraggio e la vigilanza delle situazioni emergenziali al fine di garantire, per quanto di competenza, ogni necessaria forma di collaborazione e assistenza e a raccordare le attività nazionali ed extra nazionali nell'ambito del Meccanismo unionale di protezione civile;

a garantire le attività condotte nell'ambito della Cabina di regia permanente antincendio boschivo anche per supportare le attività previste nei gemellaggi fra regioni ed organizzazioni nazionali di volontariato.

Ciò premesso, si auspica che i presidenti delle regioni e delle province autonome, titolari della competenza sugli incendi boschivi ai sensi della legge 21 novembre 2000, n. 353, siano attivi nell'organizzare, anche per il corrente anno, i propri sistemi di antincendio boschivo, sia in termini di risorse umane che di mezzi terrestri e aerei, nell'ottica di garantire la maggior efficienza possibile consentendo adeguati livelli di risposta a salvaguardia del patrimonio naturale ed ambientale, nonché a tutela della pubblica e privata incolumità.

Analogo auspicio è rivolto anche ai Ministri in indirizzo, a vario titolo competenti nel settore, affinché promuovano le attività degli appartenenti ai Corpi di polizia, dei Vigili del fuoco, delle Forze armate, e alle Prefetture - Uffici territoriali di Governo, verso azioni mirate a migliorare l'efficacia complessiva del sistema Italia nelle sue diverse componenti.

Va ulteriormente evidenziato l'importante ruolo che hanno i sindaci a livello locale, in quanto prime autorità responsabili di protezione civile nell'organizzare le risorse comunali secondo piani prestabiliti e nel promuovere ogni adeguata misura di prevenzione da attuarsi sul proprio territorio di competenza.

In sintesi, nella contingenza del periodo, al fine di meglio predisporre tutte le attività per la prossima campagna antincendio boschivo 2024, si invitano le SS.LL., ciascuna per gli ambiti di rispettiva competenza, a voler promuovere le attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi, così come descritto in allegato.

Una specifica attenzione andrà dedicata, in particolare, alle attività di prevenzione non strutturale che, se opportunamente attuate e calibrate sulle diverse realtà territoriali, rappresentano un ottimo strumento per la riduzione degli incendi boschivi e di interfaccia. Tra queste, assume particolare rilievo la sensibilizzazione dei cittadini, in forma singola o associata, sulle attività di promozione della cultura di protezione civile e delle corrette norme di comportamento per la salvaguardia dell'ambiente, anche favorendo progetti di valore educativo e sociale che risulteranno utili nel corso del tempo.

Si confida nella tempestiva e puntuale attuazione delle presenti raccomandazioni, con il concorso di tutte le diverse componenti istituzionali competenti nelle attività di antincendio boschivo, per garantire il coordinamento della risposta organizzativa e operativa nella campagna antincendio boschivo del 2024.

Roma, 7 maggio 2024

Il Ministro: MUSUMECI

ALLEGATO

ATTIVITÀ ANTINCENDIO BOSCHIVO (AIB) PER LA STAGIONE ESTIVA 2024. RACCOMANDAZIONI PER UN PIÙ EFFICACE CONTRASTO AGLI INCENDI BOSCHIVI, IN ZONE DI INTERFACCIA URBANO-RURALE E AI RISCHI CONSEGUENTI.

a) *Attività di previsione e prevenzione.*

Tutti i soggetti a vario titolo coinvolti contribuiscano, per quanto di propria competenza, a fornire utili elementi per la redazione del Piano nazionale di coordinamento per l'aggiornamento tecnologico e l'accrescimento della capacità operativa nelle azioni di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi, qualora richiesto dal Dipartimento della protezione civile nazionale o dal Comitato tecnico istituito ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge 8 settembre 2021, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2021, n. 155.

I soggetti a vario titolo interessati si adoperino per favorire un adeguato scambio di informazioni non solo fra le strutture locali, regionali e statuali impiegate nelle attività antincendio boschivo, ma anche con quelle impiegate nelle più generali attività di protezione civile.

Le amministrazioni regionali e delle province autonome promuovano l'utilizzo delle informazioni disponibili presso i Centri funzionali decentrati per le attività di previsione delle condizioni di pericolosità degli incendi boschivi e favoriscano, qualora non presente, la produzione di uno specifico bollettino incendi. È ormai consolidata come buona pratica, la correlazione tra gli strumenti di livello regionale di previsione del pericolo incendi boschivi e il sistema di allertamento delle componenti regionali di risposta antincendio boschivo e di protezione civile. Dove attuato, ciò consente una modulazione dell'organizzazione secondo le condizioni di pericolo attese, con la possibilità di rinforzare le attività di ricognizione, sorveglianza, avvistamento e allarme, nonché quelle di spegnimento degli incendi boschivi e di protezione civile ai vari livelli territoriali. Si auspica, pertanto, che in ciascuna regione le azioni sul settore della previsione siano orientate verso tali obiettivi, con estensione dei bollettini regionali di previsione anche ai gestori di servizi pubblici, in particolare della viabilità e delle reti energetiche, quali parte attiva nel sistema. Le informazioni previsionali potranno, inoltre, favorire le attività di informazione alla popolazione sui livelli di rischio presenti e le norme di comportamento da adottare. A tale scopo, in riferimento alla comunicazione ai cittadini, si ricorda che il Tavolo tecnico interistituzionale per il monitoraggio del settore antincendio boschivo nel 2019 ha prodotto e condiviso con tutte le regioni e province autonome il documento «Informazione alla popolazione sugli scenari di rischio incendi boschivi e relative norme di comportamento». A partire da questo documento, nel 2023 sono, inoltre, stati realizzati i materiali dedicati al rischio incendi boschivi nell'ambito della campagna di comunicazione pubblica nazionale sulle buone pratiche di protezione civile «Io non rischio» promossa e realizzata dal Dipartimento della protezione civile con l'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, l'Associazione nazionale pubbliche assistenze, il ReLUIS - Consorzio interuniversitario dei laboratori di ingegneria sismica - e la Fondazione CIMA, in accordo con la Conferenza delle regioni e delle province autonome e l'Associazione nazionale comuni italiani.

I soggetti, ognuno per gli ambiti di rispettiva competenza, collaborino nella promozione delle attività di prevenzione anche strutturale, di forme di sensibilizzazione e di stimolo degli enti e delle società che gestiscono le infrastrutture, e dispongano affinché gli interventi prioritari di pulizia e di manutenzione della vegetazione e, altresì, di riduzione della massa combustibile, anche lungo le reti viarie e ferroviarie, siano attuate in tempi compatibili con la stagione di antincendio boschivo. In considerazione, inoltre, della rilevanza e del valore del patrimonio culturale nazionale, si adottino specifiche azioni di protezione dei siti di interesse, ad alto valore paesaggistico, archeologico e culturale, con particolare riferimento a quelli a maggiore afflusso turistico.

Le amministrazioni regionali, le province autonome e i comuni incentivino le attività di prevenzione, tra cui quelle non strutturali che, se opportunamente attuate e calibrate sulle diverse realtà territoriali, rappresentano un ottimo strumento per la riduzione degli incendi boschivi e di interfaccia. Occorre, pertanto, continuare a sensibilizzare i cittadini, in forma singola o associata, sulle attività di promozione della cultura di protezione civile e delle corrette norme di comportamento per la salvaguardia dell'ambiente, anche favorendo progetti di valore educativo e



sociale che daranno i propri frutti nel corso del tempo. Si ricorda l'importanza del coinvolgimento attivo delle associazioni di categoria, in particolare quelle che operano a stretto contatto con gli ambienti rurali e forestali, oltre che dei gestori di servizi pubblici, specialmente quelli legati alla viabilità ed alle reti energetiche, pur se non coinvolti direttamente nelle attività di antincendio boschivo.

Analogamente, si auspica la prosecuzione dell'azione di monitoraggio e di supporto tecnico da parte delle amministrazioni regionali, anche in raccordo con l'Arma dei carabinieri, o sostitutive in caso di inadempienza, nei confronti delle amministrazioni comunali per l'istituzione ed il successivo aggiornamento del catasto delle aree percorse dal fuoco, in attuazione di quanto previsto all'art. 3, comma 3, del decreto-legge 8 settembre 2021, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2021, n. 155.

Le amministrazioni comunali provvedano all'applicazione delle misure previste all'art. 10, comma 1, della legge 21 novembre 2000, n. 353, anche avvalendosi delle aree percorse del fuoco rilevate e rese disponibili dall'Arma dei carabinieri così come previsto dall'art. 3, comma 1, del decreto-legge 8 settembre 2021, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2021, n. 155.

Il Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari dell'Arma dei carabinieri, e i Corpi forestali delle regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, assicurino il monitoraggio degli adempimenti previsti dall' art. 10, comma 2, della legge 21 novembre 2000, n. 353, e ne comunichino gli esiti alle regioni, e ai Prefetti territorialmente competenti, in attuazione dell'art. 3, comma 4, del decreto-legge 8 settembre 2021, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2021, n. 155.

Le amministrazioni regionali, le province autonome e i comuni, ferme restando le specifiche attribuzioni della norma, promuovano ogni azione necessaria a potenziare ed ottimizzare l'organizzazione ed il coordinamento dei volontari appartenenti alle organizzazioni di volontariato, riconosciute secondo la vigente normativa, e impiegate, ai diversi livelli territoriali, nelle attività di lotta attiva agli incendi boschivi, tra cui sorveglianza, vigilanza e presidio del territorio in particolare nelle aree e nei periodi a maggior rischio.

Le amministrazioni regionali e delle province autonome stabiliscano, ai sensi dell'art. 7, comma 6, della legge 21 novembre 2000, n. 353, forme di incentivazione per il personale stagionale utilizzato, strettamente correlate ai risultati ottenuti in termini di riduzione delle aree percorse dal fuoco.

b) *Attività di pianificazione ai sensi della legge quadro sugli incendi boschivi.*

Le amministrazioni regionali e delle province autonome provvedano alla revisione annuale del Piano regionale per la programmazione delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi di boschivi, di cui all'art. 3, comma 3, della legge 21 novembre 2000, n. 353, redatto secondo le linee guida di cui al decreto ministeriale 20 dicembre 2001, evidenziando inoltre le procedure ed il modello di intervento da adottare anche in situazioni complesse che possono interessare sia le aree boscate che le zone di interfaccia urbano-rurale così come definite al comma 1-*bis*, art. 2, della legge 21 novembre 2000, n. 353.

Le amministrazioni regionali e le province autonome trasmettano le revisioni annuali dei piani regionali previsti dall'art. 3 della legge 21 novembre 2000, n. 353, al Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri entro trenta giorni dalla loro approvazione, così come disposto dell'art. 4, comma 1, del decreto-legge 8 settembre 2021, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2021, n. 155.

Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica incentivi il fondamentale raccordo tra i Piani per i parchi e le riserve naturali dello Stato, predisposti ai sensi dall'art. 8, della legge 21 novembre 2000, n. 353 con i piani predisposti dalle amministrazioni regionali e dalle province autonome.

Le amministrazioni regionali e delle province autonome potranno definire e graduare i propri modelli di intervento sulla base degli scenari riportati al punto 3 del documento «Definizione, funzioni, formazione e qualificazione della direzione delle operazioni di spegnimento degli incendi boschivi» di cui alla direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 10 gennaio 2020, e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 5 marzo 2020, n. 56.

Le amministrazioni regionali e delle province autonome definiscano, con le società di gestione o gli enti interessati, un adeguato modello di intervento per le aree particolarmente sensibili agli incendi come viabilità principale e altre infrastrutture strategiche che, in caso di evento, possano limitare i rischi per l'incolumità pubblica e privata. Le Prefetture - Uffici territoriali di Governo agevolino, laddove ritenuto necessario, i rapporti tra le suddette società di gestione ed i vari enti interessati.

c) *Attività di pianificazione di protezione civile.*

Le amministrazioni regionali e delle province autonome, le Prefetture - Uffici territoriali di Governo, nonché le articolazioni territoriali delle diverse strutture operative nazionali, ivi comprese le organizzazioni di volontariato, così come previsto dall'art. 32, comma 5, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, si rendano disponibili a collaborare con i sindaci nella predisposizione e aggiornamento dei piani comunali o intercomunali di protezione civile, anche di carattere speditivo, di loro competenza, con particolare riferimento al rischio di incendi in zone di interfaccia urbano rurale, oltreché nella definizione delle procedure di allertamento del sistema locale di protezione civile nella mappatura del territorio, secondo i diversi livelli di rischio e nelle attività di informazione alla popolazione. Stante la peculiarità del periodo estivo, si raccomanda, altresì, la promozione dell'elaborazione di specifici piani di emergenza per gli insediamenti, le infrastrutture e gli impianti turistici, anche temporanei, prossimi ad aree boscate o comunque suscettibili all'innesco.

Le amministrazioni regionali e delle province autonome provvedano, ove possibile, alla definizione di specifiche intese e accordi tra regioni e province autonome, anche limitrofe, nell'ambito delle quali trovare un'appropriata e coordinata sintesi delle iniziative volte ad assicurare una pronta ed efficace cooperazione e condivisione di uomini e mezzi, in particolare del volontariato, nonché di mezzi aerei da destinare ad attività di vigilanza e di lotta attiva agli incendi boschivi, sia in caso di eventi particolarmente intensi, sia durante i periodi ritenuti a maggior rischio.

d) *Attività di lotta attiva agli incendi boschivi, in zone di interfaccia e di gestione dell'emergenza.*

Tra le attività di lotta attiva rientrano, ai sensi dell'art. 7 della predetta legge 21 novembre 2000, n. 353, le attività di ricognizione, sorveglianza, avvistamento e allarme, oltre quelle di spegnimento degli incendi boschivi. Le strutture regionali competenti nell'antincendio boschivo, nell'ottica di ottimizzazione delle risorse disponibili, svolgano, con l'ausilio degli strumenti ritenuti più idonei, adeguate attività di coordinamento delle attività sul territorio anche con il coinvolgimento delle risorse statuali, al fine di ottimizzare le azioni di monitoraggio e presidio del territorio e rendere più tempestive le segnalazioni degli eventi.

Le Prefetture - Uffici territoriali di Governo, ove necessario, e relativamente alle aree e ai periodi a rischio, promuovano l'intensificazione delle attività di controllo del territorio da parte delle Forze di polizia, compresa la Polizia locale d'intesa con le amministrazioni competenti, e la definizione di specifiche procedure di comunicazione tra le sale operative e le strutture regionali preposte al coordinamento delle attività di antincendio boschivo.

Le amministrazioni regionali e delle province autonome adeguino la propria capacità di risposta sia terrestre che aerea, in tempo utile per garantire interventi efficaci, tarando il proprio sistema rispetto agli eventi attesi sul territorio e alla consistenza dei beni ambientali da tutelare. Si ricorda l'importanza di disporre di un'adeguata flotta aerea regionale per l'antincendio boschivo che rappresenta, come gli eventi degli anni scorsi hanno dimostrato, un efficace dispositivo di prima risposta agli incendi, in supporto alle forze terrestri.

Le amministrazioni regionali per responsabilità e il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nell'ambito dei singoli accordi siglati, assicurino la fondamentale presenza di un adeguato numero di DOS (direttore operazione spegnimento), dotati di professionalità e profilo di responsabilità tali da consentire l'ottimale coordinamento delle attività delle squadre medesime con quelle dei mezzi aerei. Allo scopo, si ricorda di fare riferimento al documento prodotto e condiviso dal Tavolo tecnico interistituzionale per il monitoraggio del settore antincendio boschivo «Definizione, funzioni, formazione e qualificazione della direzione delle operazioni di spegnimento degli incendi boschivi»,



successivamente adottato con direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 10 gennaio 2020, e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 5 marzo 2020, n. 56. Si auspica un impegno condiviso per assicurare la necessaria presenza e uniforme distribuzione di DOS su tutto il territorio, la standardizzazione procedurale e la celerità d'intervento in caso di emergenza.

Le amministrazioni regionali e il Corpo nazionale dei vigili del fuoco provvedano, anche avvalendosi delle competenze di altre strutture, alla formazione costante degli operatori antincendio boschivo a tutti i livelli, così da assicurare, con sempre maggiore continuità, il miglioramento delle tecniche di spegnimento e una maggiore sicurezza degli operatori stessi.

Le amministrazioni regionali e delle province autonome assicurino, così come previsto dall'art. 7, comma 3, della legge n. 353 del 2000, un adeguato assetto della propria Sala operativa unificata permanente (SOUP) prevedendone un'operatività di tipo continuativo nei periodi di maggior rischio di incendio boschivo, ed integrando le proprie strutture con quelle del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, dei Corpi forestali regionali e/o provinciali, nonché, ove necessario, con personale delle organizzazioni di volontariato riconosciute, delle Forze armate, delle Forze di polizia e delle altre componenti e strutture operative di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1.

Tutte le componenti e le strutture operative competenti, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, assicurino la propria partecipazione alle attività delle sale operative unificate permanenti, contribuendo, con proprio personale adeguatamente formato, all'operatività di tipo continuativo nelle stesse. Allo scopo, si richiama il documento prodotto e condiviso dal Tavolo tecnico interistituzionale per il monitoraggio del settore antincendio boschivo e recepito dal Presidente del Consiglio dei ministri con la «Direttiva concernente la formazione e la standardizzazione delle conoscenze del personale delle Sale operative unificate permanenti (SOUP)» del 12 giugno 2020, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 25 settembre 2020, n. 238.

Le amministrazioni regionali e delle province autonome garantiscano un costante collegamento tra le Sale operative unificate permanenti, di cui all'art. 7, della legge 21 novembre 2000, n. 353, e le Sale operative regionali di protezione civile, laddove non già integrate, nonché il necessario e permanente raccordo con il Centro operativo aereo unificato (COAU) e la Sala situazione Italia del Dipartimento della protezione civile, ai fini, rispettivamente, della richiesta di concorso aereo e del costante aggiornamento sulla situazione a livello regionale delle emergenze derivanti dagli incendi in zone di interfaccia. In proposito, è indispensabile che il COAU sia immediatamente e costantemente aggiornato dell'impiego tattico degli assetti regionali al fine di poter far intervenire le risorse aeree della flotta di Stato ove più necessario in ogni momento, così da ottimizzarne l'impiego, rendendolo più tempestivo ed efficace.

Le amministrazioni regionali e delle province autonome, e il Corpo nazionale dei vigili del fuoco assicurino la diffusione e la puntuale attuazione delle indicazioni operative «Concorso della flotta aerea dello Stato nella lotta attiva agli incendi boschivi», emanate dal Dipartimento della protezione civile, onde garantire la prontezza, l'efficacia e la tempestività degli interventi, nonché l'impiego ottimale dei mezzi aerei rispetto alle tipologie di evento.

Le amministrazioni regionali e delle province autonome, per il tramite delle Sale operative unificate permanenti, provvedano alla razionalizzazione delle richieste di concorso aereo di spegnimento indirizzate al Centro operativo aereo unificato (COAU) del Dipartimento della protezione civile, per situazioni di reale necessità rispetto all'attività di contrasto a terra.

Le amministrazioni regionali e delle province autonome promuovano un'attività di sensibilizzazione presso gli aeroclub presenti sul territorio affinché, nell'ambito delle normali attività di volo e di addestramento, i piloti svolgano anche attività di avvistamento, segnalando prontamente eventuali principi di incendio boschivo all'ente preposto alla gestione del traffico aereo.

Le amministrazioni regionali e delle province autonome adottino tutte le misure necessarie, compresa l'attività di segnalazione all'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC) ai sensi dell'art. 712 del codice della navigazione, affinché impianti, costruzioni e opere ad ostacolo per il volo degli aeromobili antincendio e di intralcio alle relative attività, siano provvisti di segnali, rafforzando, in tal modo, la sicurezza dei voli della flotta aerea antincendio.

Le amministrazioni regionali e delle province autonome incrementino, per quanto possibile, la disponibilità di fonti idriche idonee al prelievo di acqua da parte degli aeromobili impiegati nelle attività antincendio boschivo, ivi compreso l'utilizzo di vasche mobili; forniscano il continuo aggiornamento delle informazioni con particolare riferimento alla presenza, anche temporanea, di ostacoli e pericoli per la navigazione aerea e al carico d'acqua e, inoltre, di concerto con i Ministeri competenti, valutino la possibilità di individuare ulteriori laghi per il prelievo di acqua da parte degli aeromobili impiegati nella lotta attiva agli incendi boschivi.

Le amministrazioni regionali e delle province autonome, considerata la situazione idrica in atto e l'impatto sulla disponibilità idrica dei vari bacini, in particolare quelli definiti idonei al pescaggio dei mezzi ad ala fissa, valutino, di concerto con i Ministeri competenti e gli enti gestori, l'opportunità di prevedere l'aggiornamento sull'utilizzo del bacino in concomitanza di una richiesta di intervento del mezzo aereo.

Le amministrazioni regionali definiscano opportune intese con le Capitanerie di porto sia per identificare e garantire aree a ridosso delle coste idonee per il pescaggio dell'acqua a mare da parte dei mezzi aerei, tali da consentire anche la sicurezza per le attività di pesca e balneazione, sia per assicurare l'eventuale intervento da mare per il soccorso alle popolazioni qualora minacciate da incendi prossimi alla linea di costa.

Il Ministero della difesa valuti l'opportunità di mantenere gli aeroporti delle Forze armate eventualmente disponibili, su richiesta da parte del COAU, per garantire il massimo supporto tecnico logistico agli aeromobili della flotta aerea antincendio dello Stato.

Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, anche di concerto con le Prefetture - Uffici territoriali di Governo, sensibilizzi ANAS S.p.a., le società concessionarie delle Autostrade, e le Ferrovie dello Stato al fine di assicurare la tempestiva informazione su eventuali problemi di viabilità e percorribilità dei tratti di competenza che dovessero essere interessati da particolari situazioni di criticità derivanti da incendi boschivi in prossimità delle arterie, con possibili gravi ripercussioni sul traffico e sull'incolumità degli utenti.

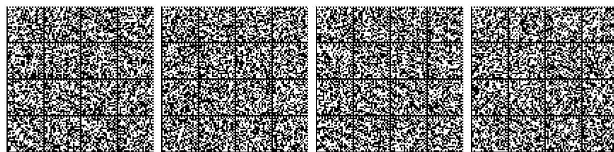
Le amministrazioni regionali e delle province autonome valutino la possibilità di definire gemellaggi tra regioni, e tra regioni e province autonome, per l'attività di lotta attiva agli incendi boschivi, intesi non solo come scambio di esperienze e conoscenze tra strutture ed operatori ma, soprattutto, come strumento di potenziamento del dispositivo di intervento. Il Dipartimento della protezione civile assicurerà il proprio supporto alle iniziative di gemellaggi tra le regioni che coinvolgono le organizzazioni di volontariato, nei limiti dei fondi disponibili.

24A03156

MARGHERITA CARDONA ALBINI, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2024-GU1-139) Roma, 2024 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.





MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

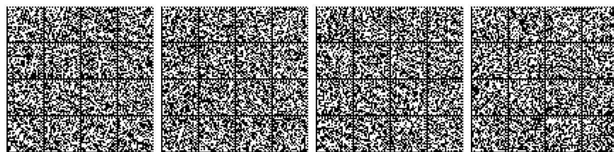
- **— presso il punto vendita dell'Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-8549866**
- **— presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Vendita Gazzetta Ufficiale
Via Salaria, 691
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.





GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° GENNAIO 2024

GAZZETTA UFFICIALE – PARTE I (legislativa)

CANONE DI ABBONAMENTO

Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:			
	(*di cui spese di spedizione € 257,04)**	- annuale	**€**	**438,00**
	(*di cui spese di spedizione € 128,52*) *	- semestrale	**€**	**239,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della 1ª Serie Speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:			
	(*di cui spese di spedizione € 19,29)**	- annuale	**€**	**68,00**
	(*di cui spese di spedizione € 9,64)**	- semestrale	**€**	**43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della 2ª Serie Speciale destinata agli atti della UE:			
	(*di cui spese di spedizione € 41,27)**	- annuale	**€**	**168,00**
	(*di cui spese di spedizione € 20,63*)*	- semestrale	**€**	**91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della 3ª Serie Speciale destinata alle leggi e regolamenti regionali:			
	(*di cui spese di spedizione € 15,31*)*	- annuale	**€**	**65,00**
	(*di cui spese di spedizione € 7,65)**	- semestrale	**€**	**40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della 4ª serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:			
	(*di cui spese di spedizione € 50,02*)*	- annuale	**€**	**167,00**
	(*di cui spese di spedizione € 25,01*)*	- semestrale	**€**	**90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:			
	(*di cui spese di spedizione € 383,93*)*	- annuale	**€**	**819,00**
	(*di cui spese di spedizione € 191,46*)*	- semestrale	**€**	**431,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI (oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€	1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€	1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(*di cui spese di spedizione € 40,05)**	- annuale	**€**	**86,72**
(*di cui spese di spedizione € 20,95)**	- semestrale	**€**	**55,46**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83+IVA)

Sulle pubblicazioni della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%. Si ricorda che in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica editoria@ipzs.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	**€**	**190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni – SCONTO 5%	**€**	**180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€	18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso.
Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste.
Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. – La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.
RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C





€ 1,00

